COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

72.

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° DICEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 1120

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardante i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

FORTUNA ed altri: Riforma del diritto di famiglia (3488) 1120

PRESIDENTE . . . 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1130, 1131, 1132, 1139, 1145, 1149, 1152

PAG.

CASTELLI, *Relatore* 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1141, 1147, 1148

CAVALIERE 1128, 1130, 1144, 1145

COCCO MARIA 1126, 1127, 1129

DELL'ANDRO 1145, 1147

GRANZOTTO 1122, 1123, 1149

IOTTI LEONILDE 1123, 1142, 1147

LA LOGGIA 1142

MANCO 1146, 1147

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore* 1122, 1123, 1150

MICHELI PIETRO 1124, 1128, 1131

PADULA 1122, 1128

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1121, 1123, 1124, 1125, 1131, 1132, 1139

REALE ORONZO 1121, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1139, 1141

SPAGNOLI . 1123, 1125, 1126, 1127, 1128, 1130

TAGLIARINI 1148

ZAPPA 1129, 1131, 1145

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1152

La seduta comincia alle 9,45.

LOSPINOSO SEVERINI, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Leonetto Amadei, Di Benedetto, Fanelli, Felici, Lenoci, Spadola e Valiante sono rispettivamente sostituiti dagli onorevoli Della Briotta, Nahoum, Bodrato, Ines Boffardi, Lepre e De Leonardis.

Ricordo inoltre che per l'intera discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati Assante, Pellegrino e Sartor sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Leonilde Iotti, Spagnoli e Ruffini.

Seguito della discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri n. 503, Ruffini e Martini Maria Eletta n. 703, Brizioli n. 793, Darida n. 1174, Iotti Leonilde ed altri n. 1378, Guidi ed altri n. 1821, Fortuna ed altri n. 3488, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Reale Oronzo ed altri, Ruffini e Martini Maria Eletta, Brizioli, Darida, Iotti Leonilde ed altri, Guidi ed altri, Fortuna ed altri, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

Come la Commissione ricorda, nella seduta di oggi rimangono da esaminare alcuni articoli accantonati nelle precedenti sedute ed alcuni articoli aggiuntivi.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 7-*bis*, già articolo 7. Do lettura delle due formulazioni alternative che figurano nel testo unificato redatto dal Comitato ristretto:

ART. 7-*bis*.

(*Testo* CASTELLI-LENOCI-MARTINI MARIA ELETTA).

Dopo l'articolo 97 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 97-*bis*. - *Visita prematrimoniale*. — L'ufficiale di stato civile, prima di procedere alla pubblicazione, deve esigere da ciascuno dei due nubendi attestazione scritta di aver preso visione del certificato rilasciato all'altro nubendo dal medico, a ciò legittimato, che ha effettuato, nei sei mesi antecedenti alla richiesta di pubblicazione presentata ai sensi dell'articolo 94, la visita prematrimoniale.

L'omissione da parte dell'ufficiale di stato civile di quanto prescritto al precedente comma è punita con l'ammenda sino a lire 1.000.000 ».

(*Testo* GUIDI-SPAGNOLI).

Dopo l'articolo 97 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 97-*bis*. - *Visita prematrimoniale*. — Alla richiesta di pubblicazione è allegata la dichiarazione scritta di ciascuno degli sposi di aver preso visione del certificato rilasciato all'altro nubendo dal medico, a ciò legittimato, che ha effettuato, nei sei mesi antecedenti alla richiesta di pubblicazione di cui all'articolo 94, la visita prematrimoniale ».

Evidentemente, ambedue queste formulazioni andrebbero coordinate con l'articolo 7, già approvato, sia per quanto concerne la numerazione del nuovo articolo da inserire nel codice civile sia per quanto riguarda la rubrica.

Gli onorevoli Castelli e Spagnoli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7-bis *con il seguente:*

ART. 7-*bis*.

Dopo l'articolo 97-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 97-*ter*. - *Dichiarazione all'ufficiale di stato civile*. — I nubenti quando hanno effettuato la visita prevista all'articolo precedente ne fanno dichiarazione all'ufficiale di stato civile, all'atto della richiesta della pubblicazione ».

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo 7-*bis* riguarda la *vexata quaestio* della visita prematrimoniale, che formò oggetto di un lungo dibattito nella prima fase dei nostri lavori, al termine del quale fu deciso di adottare la soluzione della visita facoltativa, con l'accantonamento di ogni ulteriore previsione normativa al riguardo.

È evidente che, nel predisporre l'articolo aggiuntivo, l'onorevole Spagnoli ed io abbiado dovuto tener conto della volontà già espressa dalla Commissione e palesatasi attraverso la reiezione di talune impostazioni; d'altro canto, abbiamo ritenuto opportuno cercare di dare un certo contenuto giuridico al principio che la stessa Commissione aveva ritenuto di accogliere, in quanto la formulazione adottata per l'articolo 7 sembrava limitarne la portata ad una mera enunciazione teorica o di costume.

Abbiamo di conseguenza proposto che i nubenti, i quali abbiano effettuato la visita prematrimoniale facoltativa, ne facciano di-

chiarazione all'ufficiale di stato civile, all'atto della richiesta della pubblicazione. Ci rendiamo perfettamente conto che una disposizione di tal genere appare in certa misura anomala, in quanto dalla sua violazione non deriva alcuna sanzione, ma riteniamo che, quanto meno, valga a responsabilizzare i nubenti ed a richiamare alla loro attenzione l'importanza dell'atto.

REALE ORONZO. Mi riallaccio, dunque, alle ultime parole del relatore, il quale ha sottolineato che il suo emendamento contiene una disposizione anomala, in quanto priva sostanzialmente di lavoro giuridico. In questo provvedimento, per la verità, si è ricorsi in misura un po' troppo ampia (considerando il fatto che si sta operando una riforma del codice civile) a siffatte dichiarazioni di principio. Per queste ragioni, manifesto il mio contrario avviso nei confronti della disposizione in esame.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, pur condividendo le perplessità di cui si è fatto carico lo stesso relatore nella parte finale del suo intervento, non ha motivo di esprimere parere contrario sull'emendamento Castelli-Spagnoli, che pertanto dichiara di accettare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore e dell'onorevole Spagnoli, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 7-*bis*.

(*È approvato*).

L'articolo 7-*bis* resta pertanto formulato nel testo dell'emendamento testé approvato.

L'onorevole Oronzo Reale ha presentato il seguente articolo aggiutivo:

Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

ART. 138-*bis*.

L'articolo 310 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 310. - *Cessazione degli effetti dell'adozione*. — Gli effetti dell'adozione cessano:

1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;

2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;

3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante ».

REALE ORONZO. Si tratta di una norma che si richiama ad una considerazione che già nel corso di precedenti sedute ebbi ad avanzare, facendo riferimento ad alcuni casi concreti.

Bisogna premettere che esiste, nel vigente codice civile, una disposizione in base alla quale gli effetti dell'adozione cessano nel caso di legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante. Ora, poiché quando avviene il riconoscimento (che è materia disciplinata dal presente provvedimento) l'adottato diviene a tutti gli effetti figlio naturale dell'adottante, è evidente che in quel momento debbono cessare gli effetti dell'adozione.

In sostanza, quindi, la proposta da me avanzata tende a mettere in rilievo il fatto che due istituti così diversi non possono, anche alla luce del buon senso, essere contemporaneamente applicati alla medesima fattispecie.

CASTELLI, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo Reale che, indubbiamente, colma una lacuna del testo del Comitato ristretto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è d'accordo sull'opportunità di inserire una norma siffatta, che potrebbe addirittura sembrare superflua.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Reale Oronzo 138-*bis*, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 148, accantonato in una delle precedenti sedute. Ne do lettura:

ART. 148.

L'articolo 319 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 319. - *Cattiva condotta del figlio minore*. — Quando il figlio sottoposto alla potestà dei genitori, malgrado l'esercizio dei poteri ad essa inerenti, dà manifeste prove di irregolarità di condotta o di carattere, i genitori possono affidarlo ad un istituto di educazione con l'autorizzazione del presidente del tribunale.

L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente al presidente del tribunale, che provvede con decreto senza formalità e senza dichiarare i motivi.

Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte d'appello, il quale provvede sentito il pubblico ministero ».

Gli onorevoli Castelli e Spagnoli propongono il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 148.

L'articolo 319 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 319. – *Cattiva condotta del figlio minore.* — La legge speciale disciplina le misure di prevenzione e cura da adottare nei casi in cui il figlio, sottoposto alla potestà dei genitori, malgrado l'esercizio dei poteri ad essa inerenti, dà manifeste prove di irregolarità di condotta o del carattere ».

CASTELLI, *Relatore.* Il Comitato ristretto, dopo un lungo e travagliato esame di questa materia, ha ritenuto dovesse essere senz'altro modificata l'impostazione dell'attuale codice che ha sostanzialmente un contenuto repressivo. È sembrato infatti che le misure da adottare nei confronti del minore dovessero avere essenzialmente un carattere di correzione e di cura, pur se non è stato facile regolamentare compiutamente la materia in una sola disposizione. D'altro canto è apparso indispensabile che quantomeno alcuni criteri direttivi fossero fissati dal codice civile, mentre contemporaneamente è stato fatto un richiamo alla legge speciale (cioè agli articoli 25 e seguenti della legge sui tribunali dei minorenni che appare più avanzata e più sensibile del codice civile) pur non citandola espressamente al fine di evitare un vuoto legislativo qualora ci si accinga, come mi auguro, ad affrontare tale problema organicamente e non con norme di natura strettamente penale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Granzotto e Cataldo hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento Castelli-Spagnoli:

Sopprimere le parole: « o del carattere ».

GRANZOTTO. Avrei qualche perplessità circa l'ultima parte dell'emendamento Castelli-Spagnoli e precisamente laddove si parla di irregolarità del carattere del figlio, in quanto una dizione siffatta porterebbe ad una dilatazione del concetto che si vuole specificare, dilatazione che potrebbe consentire interventi non propri, o comunque punitivi.

A mio avviso sarebbe sufficiente la dizione « irregolarità di condotta » che già di per sé potrebbe contenere una manifestazione del carattere; propongo, pertanto, di sopprimere le parole « o del carattere ».

PADULA. Anch'io debbo esprimere qualche perplessità, in linea generale, sull'opportunità della norma e a questo proposito chiedo al relatore di illustrarmene la *ratio* poiché a me sembra che essa non faccia altro che stabilire un principio ovvio.

Non riesco, quindi, a comprendere per quale motivo si debba espressamente far riferimento ad una « legge speciale », quando è chiaro che, sul piano della gerarchia delle norme, qualsiasi altra legge ha lo stesso rilievo che avrà questo provvedimento dopo la sua approvazione definitiva. Non vedo, pertanto, che senso abbia un riferimento di tal genere, che parrebbe affidare la considerazione di taluni casi particolari ad una normativa specifica per i minori, in contrasto con i criteri che tendono, invece, a definire rigorosamente alcune categorie, mirando ad inserirle nell'ambito di una normativa di carattere chiaramente generale o ispirata a criteri assistenziali.

Debbo aggiungere che la formula « prove di irregolarità di condotta o del carattere » potrebbe rivelarsi o troppo comprensiva o, al contrario, insufficiente al fine di abbracciare tutte le varie categorie di disadattamento e di sintomatologia di disturbi psichici e di altro tipo, tali da giustificare un intervento del tribunale della famiglia o di un altro organo appositamente creato per aiutare l'istituzione familiare nell'adempimento delle responsabilità educative che ad essa competono.

Dopo aver svolto queste considerazioni, non ritengo però di avanzare formali proposte di modifica all'emendamento Castelli-Spagnoli. Mi limito semplicemente a prospettare al relatore ed al rappresentante del Governo l'opportunità di soprassedere all'introduzione nel nostro ordinamento di una norma che non ha neppure un valore programmatico, o comunque, se effettivamente si presenta con un contenuto di questo tipo, appare preoccupante proprio sotto tale profilo.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* Vorrei brevemente illustrare le ragioni che hanno condotto alla scelta di una formulazione di questo genere.

Bisogna dunque ricordare che nel codice vigente esiste una disposizione (precisamente quella dell'articolo 319) la quale disciplina

l'ipotesi della cattiva condotta del figlio in maniera assai più repressiva. Per superare tale situazione, abbiamo ritenuto di far riferimento alla dizione contenuta nell'articolo 25 della legge istitutiva dei tribunali per i minori, che disciplina la collocazione del figlio non soltanto in istituti di educazione, ma anche in istituti medicopsicopedagogici. Ecco, la considerazione del « carattere » assume rilievo proprio per questo aspetto, che evidenzia l'impostazione preventiva e curativa del trattamento che noi vogliamo richiamare.

In sostanza, la legge istitutiva del tribunale per i minori (a cui si sono rifatti i presentatori dell'emendamento in esame) non prevede soltanto l'ipotesi di una introduzione del giovane in case di rieducazione che possono sembrare case di pena per minori, ma prospetta anche l'eventualità di un ricovero in case di cura. Quando si parla del carattere del figlio, pertanto, si tende appunto a mettere in rilievo quest'ultimo aspetto.

PRESIDENTE. Ella, dunque, esprime parere contrario al subemendamento Granzotto ?

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Sì, signor Presidente; ritengo, infatti, che sia inopportuno sopprimere il riferimento al carattere.

IOTTI LEONILDE. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Castelli-Spagnoli in quanto attenua il carattere repressivo sia della legge speciale che del codice civile (laddove si parla di istituti di educazione) introducendo la dizione « misure di prevenzione e cura ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, preso atto dei motivi addotti dal relatore a sostegno dell'emendamento ed anche del recente intervento dell'onorevole Iotti, rileva che, per coerenza legislativa, occorrerebbe cambiare la rubrica dell'articolo 319, riferentesi alla « cattiva condotta del figlio minore », in relazione all'avvenuta variazione nel testo dell'articolo stesso che fa riferimento alla « irregolarità di condotta ».

SPAGNOLI. Per risolvere il problema, sulla base delle osservazioni del sottosegretario, converrebbe sostituire la rubrica dell'articolo 319 con la seguente: «Misure di prevenzione e cura per il minore ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non sono d'accordo su tale dizione in quanto potrebbe far pensare a misure di prevenzione nei confronti di tutti i minori, mentre nel caso al nostro esame si vuol fare riferimento solo ad alcuni di essi.

A mio avviso, sarebbe pertanto opportuno parlare di « Misure di prevenzione e di cura in caso di irregolare condotta del minore ».

CASTELLI, *Relatore*. Accetto di modificare il mio emendamento nel senso richiesto dal sottosegretario. Non accetto il subemendamento Granzotto-Cataldo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

GRANZOTTO. Poiché le mie perplessità non sono state fugate, intendo mantenere il mio subemendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo il votazione il subemendamento Granzotto-Cataldo, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore Castelli e del deputato Spagnoli, accettato dal Governo, con la modifica testé introdotta dai presentatori.

(*È approvato*).

L'articolo 148 resta pertanto così formulato:

ART. 148.

L'articolo 319 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 319. - *Misure di prevenzione e di cura in caso di irregolare condotta del minore*. — La legge speciale disciplina le misure di prevenzione e cura da adottare nei casi in cui il figlio, sottoposto alla potestà dei genitori, malgrado l'esercizio dei poteri ad essa inerenti, dà manifeste prove di irregolarità di condotta o del carattere ».

L'onorevole Pietro Micheli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 175, aggiungere il seguente:

ART. 175-*bis*.

L'articolo 485 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 485. - *Chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni*. — Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni

ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal pretore del luogo in cui si è aperta la successione una o più proroghe che, salvo gravi circostanze, non devono eccedere nel complesso i quattro mesi.

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice ».

MICHELI PIETRO. L'articolo aggiuntivo che io propongo riveste carattere puramente formale. La prassi ha dimostrato che, per quanto attiene all'istituto del beneficio di inventario, il sistema del codice attuale – che prevede una sola possibilità di proroga per la redazione dell'inventario stesso – crea notevoli difficoltà, specialmente quando l'operazione si presenta particolarmente complessa (come spesso accade per quanto riguarda i minori).

Per questa ragione si propone di inserire nel presente provvedimento, che disciplina in modo nuovo l'intera materia del diritto di famiglia, una norma che modifichi i criteri contenuti nell'articolo 485 del codice, attribuendo al giudice il potere di concedere una o più proroghe per la redazione dell'inventario, senza tuttavia eccedere il limite di quattro mesi.

CASTELLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Micheli Pietro.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sostanzialmente sono favorevole all'articolo aggiuntivo, salvo ricercare una formulazione più adeguata.

MICHELI PIETRO. Ho riprodotto in larga misura la formulazione del vigente articolo 485 del codice civile.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ciò non significa che non si possano apportare dei miglioramenti. Così, per quanto attiene alla rubrica, mi sembra che l'espressione: « che è nel possesso dei beni », in verità non troppo elegante, possa essere opportunamente sostituita dalla seguente: « in possesso dei beni ».

MICHELI PIETRO. Si deve però tenere presente che l'articolo 487 del codice fa riferimento al « chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ». Se si modifica la rubrica dell'articolo 485, si dovrebbe poi apportare una analoga correzione anche all'articolo 487.

CASTELLI, *Relatore*. Ritengo che le osservazioni dell'onorevole Micheli siano fondate. D'altra parte, è evidente che modificando, per mere esigenze di coordinamento, un articolo di una parte del codice che non viene per altro verso a formare oggetto della riforma del diritto di famiglia, conviene evitare di superare i limiti del settore che si vuol disciplinare. Pertanto, per una questione di euritmia, pur condividendo l'osservazione del rappresentante del Governo circa la imperfezione formale della dizione adoperata, non ritengo sia opportuno introdurre delle modifiche che farebbero venir meno la corrispondenza con altre disposizioni del codice civile.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi sembra che anche nel contesto dell'articolo aggiuntivo Micheli vi siano espressioni (come la seguente: « lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo ») un po' discutibili. È vero che esse sono state fedelmente riportate dal testo del vigente codice, ma ciò non significa che non sia opportuno migliorarle.

CASTELLI, *Relatore*. Evidentemente la formulazione del codice è discutibile in vari punti. Tuttavia, debbo ripetere che eventuali modifiche creerebbero seri problemi in rapporto ad altri articoli, che contengono dizioni corrispondenti. Mi rimetto, comunque, alle decisioni della Commissione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non insisto sulle mie riserve.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'articolo aggiuntivo Micheli Pietro 175-*bis*, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Castelli e Spagnoli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 187, aggiungere il seguente:

ART. 187-*bis*.

L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 565. - *Categorie dei successibili*. — Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi, ai discendenti naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo ».

CASTELLI, *Relatore*. La disposizione di cui si propone l'introduzione ha un contenuto puramente formale, in quanto si limita ad adeguare l'indicazione delle categorie dei successibili (contenuta nell'articolo 565 del codice) ai criteri che sono stati da noi adottati in materia di riforma del diritto di famiglia. È evidente, infatti, che l'indicazione vigente non avrebbe più alcun senso, di fronte alla normativa che ci apprestiamo a varare, relativamente a quel complesso di disposizioni attinenti alla successione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo Castelli-Spagnoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 187-*bis* presentato dal relatore Castelli e dal deputato Spagnoli, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Castelli e Spagnoli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

ART. 181-*bis*.

Dopo l'articolo 541 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 541-*bis*. - *Riserva a favore del coniuge divorziato*. — Al coniuge, in favore del quale, a seguito dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, è stato riconosciuto il diritto alla somministrazione di una somma di denaro a carico dell'altro coniuge, purché tale diritto sussista al momento dell'apertura della successione, è riservato un terzo della quota stabilita per il coniuge dagli articoli 540, 542 e 544.

Qualora gli aventi diritto alla successione a norma del comma precedente siano più di uno ad essi è complessivamente riservata la metà della quota stabilita per il coniuge dagli articoli 540, 542 e 544.

Le quote previste nei precedenti commi sono imputate alla porzione spettante al coniuge, a norma degli articoli 540, 542 e 544, quando quest'ultimo concorra alla successione.

Il coniuge può essere autorizzato dal tribunale a pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante agli aventi diritto a norma dei precedenti commi ».

SPAGNOLI. In seno al Comitato ristretto si è ritenuto - specialmente da parte dell'onorevole Castelli e mia - che fosse opportuno compiere una valutazione della posizione successoria del coniuge, quando il matrimonio sia stato sciolto o ne sia stata dichiarata la cessazione degli effetti civili, ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Ritengo che una considerazione di tal genere, che è ovviamente nuova in quanto fa seguito ad una innovazione di ampi riflessi nell'ambito del diritto di famiglia, sia particolarmente giusta ed opportuna al fine di tutelare non già, *sic et simpliciter*, la situazione di quel coniuge al quale, in sede di scioglimento del matrimonio, sia stato riconosciuto il diritto alla somministrazione di una somma di denaro, a titolo di contributo al suo mantenimento. Tale contributo verrebbe a cessare con la morte della persona direttamente obbligata; ci siamo, pertanto, preoccupati della situazione nella quale si troverebbe il coniuge divorziato che versa in stato di bisogno nel momento in cui venisse a cessare una fonte di reddito che è essenziale per la sua esistenza. Abbiamo pensato che la questione potesse essere risolta con una normativa che stabilisse a suo favore sia una riserva di diritti ereditari, sia una particolare posizione in sede di successione legittima.

La soluzione scelta per risolvere il problema discende dalla considerazione del precetto costituzionale in base al quale la determinazione delle quote ereditarie deve essere operata con legge, e non può essere lasciata alla discrezionalità del giudice. Abbiamo ritenuto che fosse giusto, attraverso una normativa che in parte ricalca quella adottata nell'ipotesi del coniuge separato, riservare al coniuge divorziato, in linea generale, un ter-

zo della quota stabilita per il coniuge dagli articoli 540, 542 e 544 del codice civile (ricordo che tali articoli sono stati modificati da altre norme contenute nel presente provvedimento). Evidentemente ci siamo preoccupati anche del fatto che agli aventi diritto alla successione ai sensi della norma suddetta, nel caso fossero più di uno, venisse riservata una quota pari alla metà della quota stabilita per il coniuge.

Tali quote vengono imputate alla porzione spettante al coniuge, non vincolano cioè la parte spettante agli altri aventi diritto all'eredità o alla quota di riserva. Sotto questo profilo ci siamo preoccupati di stabilire che il coniuge può essere autorizzato dal tribunale a pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante agli aventi diritto, ripetendo una norma analoga a quella che era stata stabilita in tema di concorso dei figli legittimi e naturali.

Gli stessi criteri sono stati adottati, per regolare la successione legittima del coniuge divorziato, dall'onorevole Castelli e da me nel presentare un altro articolo aggiuntivo, e cioè l'articolo 195-*bis*, tendente ad inserire nel codice civile il seguente articolo:

« ART. 585-*bis*. - *Successione del coniuge divorziato*. — Al coniuge, in favore del quale, a seguito dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito religioso, è stato riconosciuto il diritto alla somministrazione di una somma di denaro a carico dell'altro coniuge, purché tale diritto sussista al momento dell'apertura della successione, si devolve un terzo della quota dell'eredità stabilita per il coniuge dagli articoli 581, 582 e 583.

Qualora gli aventi diritto a norma del comma precedente siano più d'uno e per tutti sussistano le condizioni ivi previste, ad essi è complessivamente devoluta la metà della quota dell'eredità stabilita per il coniuge dagli articoli 581, 582 e 583.

Le quote previste nei precedenti commi sono imputate alla porzione spettante al coniuge, a norma degli articoli 581, 582 e 583, quando quest'ultimo concorra alla successione.

Il coniuge può essere autorizzato dal tribunale a pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante agli aventi diritto a norma dei precedenti commi ».

Con gli articoli aggiuntivi 181-*bis* e 195-*bis* abbiamo dunque proposto di introdurre nella legislazione vigente delle innovazioni il cui valore sociale ed umano appare evidente e degno di trovare il consenso della Commissione.

REALE ORONZO. La norma al nostro esame, che mi trova favorevole, colma una lacuna che si riscontra nella legge attuale per una delle due ipotesi conseguenti allo scioglimento del matrimonio. La prima ipotesi si riferisce al fatto che al coniuge divorziato venga periodicamente corrisposto un assegno, mentre l'altra prevede che al suddetto coniuge venga liquidata una somma *una tantum*. È evidente che il coniuge che abbia conseguito il diritto ad una somministrazione periodica viene a trovarsi, in caso di morte dell'altro coniuge, in una situazione sfavorevole, venendogli a mancare qualsiasi mezzo di sussistenza. Proprio in relazione a questa ipotesi io ritengo che la formulazione proposta dagli onorevoli Castelli e Spagnoli ponga rimedio ad eventuali ingiustizie, sebbene sarebbe a mio avviso opportuno adottare una dizione che non dia modo di confondere la somministrazione di un assegno con la somministrazione *una tantum*. In definitiva, sarebbe meglio trasmettere agli eredi l'obbligo di corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge divorziato.

COCCO MARIA. Poiché a me sembra che la « legge Fortuna-Baslini » garantisca che al coniuge subentrante vada la pensione di riversibilità del titolare, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che molto spesso, essendo tale pensione l'unica fonte di reddito per la seconda moglie o il secondo marito, la situazione del primo coniuge non viene ad essere tutelata sufficientemente.

SPAGNOLI. La norma al nostro esame non riguarda la pensione.

COCCO MARIA. Riguarda i cespiti della famiglia. Orbene, siccome può accadere che l'unico cespite sia costituito dalla pensione di riversibilità, come viene tutelato il coniuge divorziato ?

SPAGNOLI. La pensione di riversibilità non fa parte dell'asse ereditario.

COCCO MARIA. Ma il primo coniuge è comunque svantaggiato.

SPAGNOLI. No, perché qui ci troviamo nella situazione giuridica in cui una persona divorziata e risposatasi successivamente muo-

re lasciando un'eredità. Inoltre essa si riferisce al coniuge che, avendo subìto il divorzio, si trova in un riconosciuto stato di bisogno e pertanto titolare del diritto di percepire un assegno.

In questo caso, poiché con la morte di uno dei due coniugi l'altro verrebbe a perdere tale diritto, ci siamo preoccupati di stabilire che il relativo obbligo si trasmetta agli eredi, ma attraverso la soluzione della partecipazione alla successione mediante una riserva di quota ereditaria o mediante la partecipazione alla quota legittima.

Questo è il motivo ispiratore della norma in esame, che tende ad ovviare a determinate situazioni di bisogno che diversamente non potrebbero trovare soddisfazione. Proprio sulla base di tali motivazioni si è ritenuto di riservare al coniuge divorziato una quota ereditaria.

Ci possiamo chiedere su quale parte dell'eredità venga ad incidere tale quota. Bisogna dire che, in mancanza dell'altro coniuge (cioè quando al divorzio non abbiano fatto seguito nuove nozze), nessuna turbativa viene operata rispetto alla situazione di altri successibili; se, al contrario, l'altro coniuge esiste, allora la quota menzionata incide su quella spettante al coniuge in generale. In sostanza, quindi, posto che al coniuge spetta il cinquanta per cento del patrimonio, la quota in questione sarà pari ad un terzo del cinquanta per cento.

COCCO MARIA. Io proporrei che fosse portata alla metà del cinquanta per cento.

REALE ORONZO. L'onorevole Cocco ha posto una questione che, a mio avviso, deve essere considerata con la massima attenzione. Infatti, posto che il principio ispiratore dell'articolo aggiuntivo in esame è quello di preservare al coniuge divorziato superstite il flusso di entrate assegnatogli al momento del divorzio, la collega Cocco obietta che, se tale flusso viene computato sulla pensione dell'altro coniuge, esso cessa una volta avvenuto il decesso di quest'ultimo, in quanto subentra la pensione di riversibilità, che non fa parte dell'eredità. In tal modo, il coniuge divorziato verrebbe a perdere il diritto ad una somministrazione di denaro.

Una considerazione di questo genere mi riporta ad un principio che io ritengo l'unico idoneo a disciplinare tutta questa materia. Il principio è quello di conservare a favore del coniuge divorziato quello di cui disponeva ed avrebbe continuato a disporre se non fosse deceduto colui che doveva operare la somministrazione. La migliore soluzione, pertanto, sarebbe quella di porre a carico dell'eredità, come un peso, la somministrazione della somma di denaro da corrispondersi al coniuge divorziato superstite, salvo liquidazione.

Nella disposizione che stiamo esaminando, invece, si attribuisce al coniuge divorziato che rimane in vita una quota di eredità che non è assolutamente correlata con l'ammontare dell'assegno a suo tempo attribuitogli. La conseguenza è che, mentre da una parte si pone l'ipotesi avanzata dalla collega Cocco, in base alla quale il soggetto in questione potrebbe venirsi a trovare improvvisamente privato di ogni entrata, dall'altra può darsi il caso che lo stesso venga a godere di ingiustificati vantaggi, a seguito di una sproporzione tra l'entità elevata della quota di eredità attribuitagli e l'ammontare piuttosto modesto dell'assegno mensile di cui godeva prima della morte dell'altro coniuge.

Mi sembra che sul punto sarebbe opportuno meditare, essendo indubitabile che il principio di equità consiste nel conservare, quanto più è possibile, la situazione esistente anteriormente al decesso del soggetto a carico del quale era stato posto l'obbligo di somministrare periodicamente delle somme di denaro.

SPAGNOLI. Pur riconoscendo la fondatezza dell'affermazione del collega Reale, in base alla quale se il motivo ispiratore della normativa che ci accingiamo ad introdurre è quello di conservare una determinata situazione preesistente, ciò dovrebbe potersi trasferire automaticamente – vorrei dire meccanimente – sull'eredità, debbo osservare che al riguardo esistono dei vincoli insuperabili, costituiti dalle disposizioni costituzionali in materia di successione.

In sostanza, il problema di fronte al quale noi ci troviamo può essere risolto in due modi diversi. Il primo è quello di stabilire che gli eredi debbano continuare a corrispondere la quota di denaro che il soggetto deceduto era tenuto a somministrare periodicamente al coniuge divorziato. In sostanza, attraverso tale impostazione, si verrebbe a sancire il principio che l'obbligo di somministrare una somma di denaro, alla morte dell'obbligato, si trasmette ai suoi eredi. Si potrebbe però obiettare – tutto sommato giustamente – che nel pagamento della somma in questione dovrebbe essere detratta la quota di pensione di reversibilità di cui il coniuge viene ad usufruire.

La seconda soluzione possibile prevede l'attribuzione al soggetto che aveva diritto ad una somministrazione di denaro di una quota di eredità. In tal caso, però, non c'è dubbio che occorra predeterminare per legge tale quota, per non violare i precetti stabiliti dalla Costituzione. Può avvenire, poi, che si verifichino gli inconvenienti prospettati dall'onorevole Reale, e cioè un'eventuale mancanza di correlazione tra la quota ereditaria e l'assegno spettante in precedenza al coniuge divorziato superstite. È evidente però che questa situazione, anche se nel caso in esame la quota è fissata dalla legge, è quella che in realtà si verifica allorquando al coniuge divorziato viene riconosciuto il diritto, cui faceva riferimento il collega Reale parlando di somministrazione *una tantum*, ad una somma di denaro determinata con una valutazione di carattere più generale compiuta all'atto del divorzio.

In conclusione, se si vuol risolvere il problema sotto l'aspetto ereditario, l'unica soluzione che ritengo possibile è quella prospettata dall'onorevole Castelli e da me con l'articolo aggiuntivo in discussione.

REALE ORONZO. Il fatto di impostare il problema sul terreno ereditario è discutibile, in quanto porta ad attribuire la qualità di erede anche ad un soggetto cui non compete.

MICHELI PIETRO. Ritengo che, seguendo il criterio di porre l'obbligazione a carico degli eredi, i quali subentrerebbero così in sostituzione del defunto, non dovrebbero esservi difficoltà.

SPAGNOLI. Il problema invece esiste.

PADULA. Mi sembra che la soluzione prospettata dai colleghi Castelli e Spagnoli tenda a trasformare una obbligazione personale in una posizione ereditaria, rovesciando così i princìpi.

CASTELLI, *Relatore*. Debbo ricordare che l'articolo 42 della Costituzione stabilisce che le norme in materia di successione siano fissate per legge: pertanto non può ritenersi ammissibile alcuna quantificazione rimessa al giudizio del magistrato.

REALE ORONZO. Questo non significa che non sia ammissibile configurare un debito ereditario: il codice è pieno di esempi di questo tipo.

SPAGNOLI. Il problema della trasmissione agli eredi di una obbligazione che oggi, invece, ha un carattere prettamente personale, pone delle difficoltà non indifferenti. La nostra impostazione tende a risolvere la questione configurando il coniuge divorziato come una particolare figura di successibile; la giustificazione della nostra proposta è da ricercarsi, dunque, proprio in questa esigenza di carattere obiettivo. Ciò non toglie che possa esservi anche un'altra valutazione che si affianca alla precedente. Non sembra equo, infatti, escludere *a priori* un soggetto, il quale ha pur sempre contribuito alla formazione di un determinato patrimonio, da ogni possibilità di partecipare alla successione: ciò specialmente quando tale soggetto si trovi in condizioni di bisogno.

Per queste considerazioni, debbo dichiarare di dissentire dall'opinione espressa dall'onorevole Reale. Vi sono due esigenze da tutelare, in quanto è opportuno prevedere una partecipazione del soggetto divorziato, in quanto già coniuge, in quanto apportatore del suo contributo alla formazione di una determinata situazione patrimoniale precedente; però soltanto in quanto si trovi in una situazione di bisogno perché, in caso contrario, la sua posizione successoria viene meno. Ecco i motivi di confronto tra i due aspetti, altrimenti noi dovremmo arrivare alla soluzione automatica di cui parla l'onorevole Reale e sulla quale ho notevoli dubbi di natura giuridica.

CAVALIERE. Non mi posso dichiarare convinto dagli argomenti portati dall'onorevole Spagnoli, mentre sono d'accordo con l'onorevole Reale poiché se introducessimo il criterio proposto inizialmente modificheremmo l'istituto della successione. In tema di divorzio invece, non esistendo quindi più lo stato di coniuge, noi verremmo a creare una nuova figura di erede legittimo, sia pure in presenza di alcune condizioni. Inoltre, a parte queste considerazioni di carattere generale, mi sembra evidente – come hanno fatto rilevare gli onorevoli Oronzo Reale e Maria Cocco – che in questo modo non verremmo a garantire al coniuge che ha il diritto agli alimenti la continuità nella corresponsione dell'assegno che, in relazione allo stato di bisogno, il giudice aveva fissato.

Ritengo quindi che porre a carico degli eredi la corresponsione di un assegno sia la cosa migliore poiché esso entrerà tra le obbligazioni del *de cuius* e gli eredi, accettando l'eredità, necessariamente dovranno accol-

larsi tale obbligo. Così facendo non innoveremmo nulla e soprattutto manterremmo in vita gli attuali istituti, garantendo al coniuge il diritto di continuare a percepire l'assegno.

ZAPPA. Prendo la parola per associarmi a quanto è stato detto dagli onorevoli Reale e Cavaliere e per aggiungere che io credo che dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio derivi soltanto un diritto di credito che potrebbe essere trasmesso anche agli eredi salvo forse l'ipotesi che gli eredi dimostrino l'impossibilità dell'assolvimento del debito in rapporto alle sostanze ereditate. Manterrei pertanto a questo istituto il carattere dell'obbligazione e non quello ereditario che, secondo me, è inammissibile.

REALE ORONZO. Nel mio precedente intervento avevo detto che il problema principale stava nel mantenimento di questa posizione o mediante la continuazione della corresponsione dell'assegno o mediante la facoltà di liquidare. Dopo l'intervento dell'onorevole Maria Cocco avevo ribadito che sono contrario all'attribuzione del carattere di riservatario *ope legis* al coniuge quando è stato sciolto il matrimonio. Proporrei pertanto, se fosse possibile, di ritirare tali articoli aggiuntivi, ovvero, se si vuol far salvo il principio, di modificarli secondo quanto ho avuto modo di dire.

COCCO MARIA. Tenendo presente però l'ipotesi che gli eredi di questa obbligazione di carattere personale possano, in sede di transazione, concordare una quota che garantisca la somma che era stata stabilita.

CASTELLI, *Relatore*. Allo scopo di chiarire degli equivoci profondi vorrei richiamare su due elementi l'attenzione dei colleghi che sono intervenuti in questa discussione: il primo è costituito dalla esatta considerazione della natura del cosiddetto « assegno » – dizione infelice ! – disposto dalla « legge Fortuna-Baslini », il secondo dal riferimento del codice civile vigente al medesimo concetto. Nell'ambito della « legge Fortuna-Baslini » si parla di assegno, ma era convinzione comune che non si trattasse minimamente di assegno di natura alimentare e non dovesse avere relazione solo con la situazione di bisogno. Si doveva tener conto di una molteplicità di elementi, della durata della vita matrimoniale, dell'apporto che era stato dato da ciascun coniuge alla costituzione del patrimonio familiare, di una quantità, insomma, di obbligazioni di tipo personale che non poteva ripercuotersi al di fuori di questa sfera.

Nell'articolo aggiuntivo 181-*bis* noi, in luogo della dizione « assegno », abbiamo adoperato la formulazione « somministrazione di una somma di denaro », onde evitare equivoci, talvolta affiorati in sede di giurisprudenza con l'identificazione della quota in questione con il puro e semplice assegno alimentare.

Tale formulazione non fa sorgere le preoccupazioni espresse all'inizio del suo intervento dal collega Reale, giacché la somministrazione è un istituto definito dal codice civile vigente, all'articolo 1559, e che consiste in una prestazione periodica e continuativa. Non ci troviamo, di conseguenza, in presenza di somministrazione quando c'è versamento di una somma *una tantum*. Questo vale per l'interpretazione della legge istitutiva del divorzio.

Per ciò che concerne il codice vigente, dobbiamo tenere presente la situazione del coniuge separato, anche se è ovvio che il divorzio si differenzia nettamente dalla separazione. Sulla base delle norme in vigore, dunque, il separato conserva la sua qualità di erede se la separazione non è stata dichiarata per sua colpa o per colpa di ambedue, mentre perde tale qualità nel caso contrario. Di fronte a tale situazione, la scelta del Comitato ristretto si è orientata nel senso di conservare la qualità di erede anche al coniuge divorziato, ove costui si trovi nella situazione obiettiva che ha giustificato il suo diritto alla somministrazione di cui si è fatta menzione.

La proposta elaborata dal collega Spagnoli e da me non ha trovato il consenso degli onorevoli Reale e Zappa: evidentemente questi ultimi partono dal presupposto che il divorzio tronca completamente il rapporto preesistente, spogliando di conseguenza il coniuge divorziato da ogni diritto di successione. È un'impostazione non priva di una sua coerenza, ma che si riallaccia ad una precisa scelta politica.

REALE ORONZO. È una impostazione che tiene conto dell'introduzione dell'istituto del divorzio. Se poi non si vuole questo istituto, allora evidentemente il discorso è diverso !

CASTELLI, *Relatore*. Io ribadisco che una linea come quella prospettata dai colleghi dianzi menzionati corrisponde ad una scelta politica, in base alla quale si ritiene di dover valutare il divorzio alla stregua di una frattura completa del rapporto tra i coniugi, tale

da non consentire neppure la sopravvivenza di un rapporto di natura ereditaria. Ognuno compie le scelte che ritiene più opportune; vorrei però aggiungere che mentre la posizione delineata ha una sua logica nella visione dell'onorevole Reale, non riesco a comprenderla nella prospettiva da cui si pongono i colleghi Cocco e Cavaliere. Bisogna infatti tenere presente che la soluzione prospettata nell'articolo aggiuntivo in esame gioca a favore del coniuge che subisce il divorzio, mentre una soluzione diversa non porterebbe allo stesso risultato. È evidente che la preoccupazione manifestata dalla collega Cocco per le conseguenze derivanti da una situazione di inesistenza dell'eredità non può in alcun modo scomparire di fronte ad una soluzione del tipo di quella prospettata dall'onorevole Reale: se, infatti, l'eredità non sussiste, è inutile stabilire la permanenza di un diritto di somministrazione; mentre è chiaro che la disposizione da noi proposta è tale da garantire (in caso di esistenza dell'eredità) il coniuge che ha subìto il divorzio in maniera assai più completa.

CAVALIERE. Vorrei replicare brevemente all'onorevole Castelli, che mi ha chiamato direttamente in causa. Egli, infatti, ha affermato di non comprendere le ragioni che giustificano la posizione assunta dalla collega Cocco e da me; ma in realtà sono io che non riesco a rendermi conto delle argomentazioni addotte dal relatore.

PRESIDENTE. Allora non ci si comprende a vicenda !

CAVALIERE. C'è innanzitutto da osservare che il divorzio produce una frattura netta nel rapporto esistente tra i coniugi, tale da non consentire alcuna finzione. A parte questa considerazione, sul piano pratico e sul piano giuridico ritengo che la soluzione suggerita dall'onorevole Reale serva a garantire maggiormente i diritti del coniuge al quale è stata concessa quella somministrazione cui l'onorevole Castelli ha fatto cenno.

PRESIDENTE. Poiché mi sembra di aver colto una certa disponibilità da parte dei colleghi a superare, tramite contatti informali, il disaccordo che si è creato sul punto in esame, sospendo brevemente la seduta, riservandomi di riprenderla nel momento in cui si riuscirà a raggiungere un accordo o si dovrà invece constatare la permanenza del contrasto.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11,30.

SPAGNOLI. La complessità delle questioni emerse nel corso del dibattito sull'articolo aggiuntivo Castelli-Spagnoli 181-*bis*, considerate le implicazioni non soltanto tecniche, ma di carattere più generale, mi induce a non insistere ulteriormente né su questo articolo aggiuntivo né sull'articolo aggiuntivo Castelli-Spagnoli 195-*bis*, di analoga portata per la successione legittima.

Il mio gruppo si assume però il preciso impegno di promuovere nella sede più adatta – che appare essere la discussione della preannunciata proposta di legge di modifica della legge sul divorzio – un'adeguata soluzione del problema, ovvero, qualora ciò non sia possibile, nulla vieta che in seconda lettura si possa riconsiderare al Senato ciò che, sulla base dei nostri emendamenti, era stato avanzato in questa sede. Sempre a questo proposito, ritengo che l'onorevole Oronzo Reale possa presentare una proposta di legge alternativa che contemperi le diverse esigenze da lui sottolineate.

CASTELLI, *Relatore*. Aderisco alla decisione dell'onorevole Spagnoli in merito al ritiro degli articoli aggiuntivi presentati, sia pure per motivi leggermente diversi. La breve sospensione della seduta, infatti, ha dato occasione di rilevare come sussistesse in proposito un contrasto di fondo che non appare conciliabile in questa sede e di conseguenza come vi fosse il pericolo che, a seguito dell'approvazione degli stessi articoli, qualche gruppo richiedesse la rimessione all'Assemblea del provvedimento.

Il gruppo democratico cristiano si riserva, tuttavia, se non si addiverrà quanto prima ad un intervento legislativo, di proporre le necessarie modifiche al provvedimento in occasione della discussione di questo presso l'altro ramo del Parlamento.

REALE ORONZO. Prendendo atto delle riserve di vario genere che sono state avanzate dall'onorevole Spagnoli e, in particolare, del suo suggerimento di presentare una proposta di legge, dichiaro che il partito repubblicano – ed io personalmente – è pronto ad offrire il suo contributo per risolvere il problema in questione, sempre però secondo il principio fondamentale che è stato da me indicato; in nessun caso accetterò comunque una norma del tenore di quella che figurava negli articoli aggiuntivi Castelli-Spagnoli.

ZAPPA. Mi associo all'onorevole Reale nel ritenere inaccettabile la soluzione precedentemente proposta dagli onorevoli Castelli e Spagnoli.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Castelli e Spagnoli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 196 inserire il seguente:

ART. 196-*bis*.

L'articolo 594 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 594. - *Assegno ai figli naturali non riconoscibili.* — Gli eredi o i legatari ai quali è attribuita per testamento la porzione disponibile sono tenuti a corrispondere ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione, a norma dell'articolo 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il testatore non ha disposto in favore dei figli medesimi. Se il testatore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno ».

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo da noi presentato non richiede un'ampia spiegazione e certamente non provocherà contrasti in quanto si limita a stabilire che gli eredi o i legatari ai quali è attribuita per testamento la porzione disponibile sono tenuti a corrispondere ai figli naturali un assegno vitalizio se ricorrono determinate circostanze.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono di parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 196-*bis*, presentato dal relatore Castelli e dal deputato Spagnoli, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

L'onorevole Pietro Micheli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

ART. 206-*bis*.

L'articolo 2817 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2817. - *Persone a cui compete.* — Hanno ipoteca legale:

1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;

2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;

3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale ».

MICHELI PIETRO. Trattasi di una modifica di puro coordinamento. L'articolo aggiuntivo da me proposto, infatti, mentre formalmente propone la sostituzione integrale del vigente articolo 2817 del codice civile, nella sostanza mira ad abrogare la disposizione di cui al numero 3 del medesimo articolo, che si riferisce all'ipoteca legale sulla dote.

CASTELLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo in esame.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Micheli Pietro 206-*bis*, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

L'onorevole Pietro Micheli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 206-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 206-*ter*.

Gli articoli 2832, 2833 e 2849 del codice civile sono abrogati.

MICHELI PIETRO. Anche questo articolo aggiuntivo propone una modifica di puro coordinamento, in quanto tende ad abrogare alcune disposizioni del codice civile relative all'istituto, ormai soppresso, della dote.

CASTELLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su questo articolo aggiuntivo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 206-*ter*, presentato dall'onorevole Pietro Micheli, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 207, che era stato accantonato in una precedente seduta. Ne do nuovamente lettura:

ART. 207.

Le trasmissioni, a causa di morte, della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o di altro diritto su beni del fondo patrimoniale o appartenenti alla comunione, legale o convenzionale, non sono soggetti alla imposta di successione quando ne sono beneficiari il coniuge o i figli o i genitori del dante causa.

Restano ferme le esenzioni dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario previste nelle leggi vigenti.

Gli onorevoli Castelli e Spagnoli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 207.

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 207 era stato accantonato in attesa di acquisire su di esso il parere favorevole della VI Commissione. Poiché tale parere non è pervenuto, e non apparendo opportuno approvare una norma siffatta prescindendo da una valutazione della Commissione Finanze e tesoro sulla congruità di essa, non ci resta che deliberare la soppressione della norma in esame.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 207, del quale il relatore, con il parere favorevole del Governo, ha proposto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 207 è pertanto soppresso.

Il titolo del testo unificato è: « Riforma del diritto di famiglia ». Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che, a seguito dello stralcio, deliberato nella seduta del 17 novembre, degli articoli 131, 132, 133, 134, 139, 140 e 144, che hanno assunto il titolo: « Modifiche alle disposizioni del codice civile concernenti l'adozione » (nn. 503-703-793-1174-1378-1821-*bis*), nonché degli articoli da 208 a 218, che hanno assunto il titolo: « Modifiche agli articoli 521, 544, 551, 558, 564, 570, 573, 574, 578, 587 e 592 del codice penale » (nn. 503-703-793-1174-1378-1821-*ter*), è conclusa la discussione sugli articoli del testo unificato.

Prima di passare alla votazione del progetto di legge nel suo complesso, i relatori desiderano richiamare, a norma del primo comma dell'articolo 90 del Regolamento, l'attenzione della Commissione sulle correzioni di forma che il provvedimento richiede e proporre le conseguenti modificazioni elaborate - con intenso lavoro - dal Comitato ristretto, con la collaborazione dei professori Barile, Lipari, Pietro Rescigno, Rodotà e Schlesinger, ai quali rivolgo un caloroso ringraziamento a nome della Commissione. Eguale ringraziamento rivolgo all'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, nonché alla segreteria della Commissione, che anche in questa occasione, come di consueto, ha offerto una preziosa assistenza tecnica alla Commissione.

CASTELLI, *Relatore*. Le correzioni di forma che i relatori propongono di apportare agli articoli già approvati del testo unificato in discussione sono le seguenti:

All'articolo 1:

Sostituire il primo alinea con il seguente:

« I coniugi hanno il loro domicilio nel luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari e degli interessi della famiglia. Ciascuno dei coniugi può stabilire il proprio personale domicilio in luogo diverso quando ciò sia reso necessario da esigenze di lavoro, di affari o di interessi ovvero se è stata proposta domanda di separazione, di annullamento, di sicoglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito religioso ».

Al secondo alinea sostiuire le parole: « nel luogo in cui è fissata la residenza della famiglia », *con le parole*: « dei genitori ».

All'articolo 3:

Al primo alinea sopprimere le parole: « salvo quanto previsto dall'articolo 90 ».

Sostituire il secondo alinea con il seguente:

« Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni ».

Al terzo alinea dopo le parole: « al pubblico ministero », *inserire le seguenti*: « ai nubenti ».

All'articolo 4:

Al quarto alinea sostiuire le parole: « nonché nei casi », *con le parole*: « anche si tratti di affiliazione o di filiazione naturale» .

All'articolo 5:

Sostituire la rubrica dell'articolo 89 del codice civile con la seguente: « Divieto temporaneo di nuove nozze ».

Al terzo alinea, sostituire le parole: « donna ha partorito », *con le altre*: « gravidanza è terminata ».

All'articolo 6:

Nella rubrica e al primo alinea, dopo la parola: « minore », *aggiungere le altre*: « che ha compiuto diciotto anni ».

Dopo il terzo alinea, aggiungere il seguente: « Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori ».

Al quarto alinea, aggiungere, in fine, la parola: « autenticata ».

Al sesto alinea, dopo le parole: « dal tribunale », *aggiungere le altre*: « su istanza del minore ».

Al settimo alinea, sostituire le parole: « al minore », *con le altre*: « ai nubenti »; *dopo le parole*: « ai genitori », *aggiungere le altre:* « al tutore ».

All'articolo 11:

All'ultimo alinea, sostituire le parole: « di questo », *con le altre*: « del presente ».

All'articolo 15:

Al primo alinea sostituire le parole: « dal curatore, quando questi è uno dei genitori, e dal minore emancipato per il quale l'assenso era necessario », *con le seguenti*: « dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario ».

Alla lettera a) *del secondo alinea sostituire le parole*: « dal curatore, se questi è uno dei genitori », *con le seguenti*: « dalla persona della quale era richiesto l'assenso ».

Alla lettera b), *del secondo alinea sostituire le parole*: « dalla notizia del contratto di matrimonio », *con le altre*: dalla notizia della celebrazione del matrimonio ».

Alla lettera c) *del secondo alinea sostituire le parole*: « raggiungimento da parte del minore emancipato dell'età fissata nel primo comma dell'articolo 84 », *con le seguenti:* « raggiungimento della maggiore età da parte del minore ».

All'ultimo alinea, sostituire le parole: « del minore emancipato, che abbia raggiunto l'età fissata nel primo comma dell'articolo 84 di mantenere in vita il vincolo matrimoniale », *con le seguenti*: « del coniuge, per il quale l'asenso era necessario e che abbia raggiunto la maggiore età, di mantenere in vita il vincolo matrimoniale ».

All'articolo 16:

Al secondo alinea sostituire le parole: « sulle qualità », *con le altre*: « su qualità ».

All'ultimo alinea sostituire le parole: « il coniuge ha riacquistato la piena libertà o conosciuto l'errore », *con le parole*: « è cessata la violenza o il timore od è stato scoperto l'errore ».

All'articolo 17:

Sostituire le parole: « Dopo l'articolo 122 del codice civile è inserito il seguente », *con le altre*: « L'articolo 123 del codice civile è sostituito dal seguente ».

Al primo alinea, alla rubrica, sostituire le parole: « Art. 122-*bis* », *con le altre:* « Art. 123 ».

Al primo alinea, sostituire le parole: « entrambi lo hanno contratto senza volerne alcun effetto, ma », *con le altre*: « è stato contratto in base ad un accordo fra i coniugi diretto ad escluderne gli effetti ed ».

Sopprimere l'articolo 18.

All'articolo 19-bis:

Aggiungere, alla rubrica dell'articolo 129 del codice civile, dopo le parole: « dei coniugi », *le altre*: « e dei figli ».

Nel secondo e nel terzo alinea sostituire la parola: « giudice », *con l'altra*: « tribunale ».

Sopprimere l'articolo 20.

*All'articolo 20-*bis:

Sostituire il numero: « 20-*bis* », *con l'altro*: « 20 ».

Sostituire il numero: « 129-*bis* », *con l'altro*: « 129 », *sostituire il numero*: « 129-*ter* », *con l'altro*: « 129-*bis* ».

Sopprimere l'articolo 21.

Sopprimere l'articolo 22.

*All'articolo 22-*bis:

Sostituire il numero: « 22-*bis* », *con l'altro*: « 21 ».

Sostituire le parole: « Dopo l'articolo 139 del codice civile è inserito il seguente: Art. 139-*bis* », *con le altre*: « L'articolo 139 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 139 ».

Al primo alinea, sostituire le parole: « Induzione al matrimonio nullo », *con le seguenti*: « Cause di nullità note ad uno dei coniugi ».

*Dopo l'articolo 21, già 22-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 21-*bis*.

L'articolo 140 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 140. - *Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.* — La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila ».

All'articolo 23:

Al secondo alinea, sopprimere le parole: « a norma dell'articolo 45 ».

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

Dopo l'articolo 143 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 143-*bis*. - *Cognome della moglie.* — La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, che conserva durante lo stato vedovile, fino a che non passa a nuove nozze ».

Sopprimere l'articolo 26.

All'articolo 27:

All'ultimo alinea, sostituire le parole: « garantire gli obblighi », *con le parole*: « garantire l'adempimento degli obblighi ».

All'articolo 28:

Al primo alinea, sostituire la parola: « obbligazione », *con la parola*: « obbligo ».

All'articolo 29:

Al primo alinea, sostituire le parole da: « quando i genitori si trovano nell'impossibilità », *fino alla fine dell'alinea, con le parole:* « quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli ».

All'articolo 35:

Al primo alinea dopo le parole: « riferimento all'interesse », *aggiungere le seguenti:* « morale e materiale ».

Al primo alinea, sopprimere le parole: « l'esercizio da parte sua della vigilanza sull'educazione e istruzione ».

All'articolo 36:

Al secondo alinea, sostituire le parole: « all'obbligato », *con le parole*: « al coniuge ».

All'articolo 42:

Al terzo alinea, sostituire le parole: « nei confronti dei terzi si presume che non sia stata stipulata alcuna convenzione », *con le parole:* « la convenzione non può essere opposta ai terzi ».

All'articolo 43:

Al secondo alinea, sostituire le parole: « ma non i loro eredi », *con le altre*: « o i loro eredi ».

Sostituire l'articolo 45 con il seguente:

ART. 45.

Dopo l'articolo 166 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 166-*bis*. - *Divieto di costituzione di dote.* — È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote ».

Sostituire l'articolo 47 con il seguente:

ART. 47.

L'articolo 167 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 167. – *Costituzione del fondo patrimoniale.* — Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili registrati o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo ».

All'articolo 55:

Al primo alinea, sopprimere le parole: « salvo quanto disposto alla lettera *d*) dell'articolo precedente »; *dopo le parole*: « dell'impresa », *aggiungere le altre*: « di uno dei coniugi ».

All'articolo 59:

Sostituire le parole: « può compiere, con », *con le altre*: « in mancanza di ».

Sostituire le parole: o previa autorizzazione » *con le altre*: « può compiere, previa autorizzazione ».

All'articolo 60:

Al secondo alinea, sopprimere le parole: « in seguito ».

All'articolo 61:

Al primo alinea, sostituire le parole: « per i quali è disposta la pubblicità a norma dell' », *con le parole*: « elencati nell' ».

All'articolo 63:

Alla lettera c), *sopprimere la parola:* « ma ».

All'articolo 65:

Sostituire le parole: « sussidiariamente ai beni personali » *con le altre*: « qualora i creditori non possano soddisfarsi sui beni personali ».

All'articolo 67:

Al primo alinea, sostituire le parole: « accordo dei coniugi stipulato a norma dell'articolo 162, in ordine al cambiamento del regime patrimoniale dei beni », *con le altre:* « mutamento convenzionale del regime patrimoniale ».

All'articolo 68:

All'ultimo alinea, sostituire le parole: « componenti della famiglia », *con le altre:* « componenti la famiglia ».

All'articolo 70:

Al secondo alinea, sopprimere le parole: « nella misura dovuta »; *aggiungere, in fine, le parole*: « in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro ».

All'articolo 72:

Al secondo alinea, sostituire le parole: « prestata dalla moglie », *con le seguenti:* « svolta nell'ambito della famiglia »; *sopprimere le parole*: « da lei ».

*Sostituire l'articolo 83-*bis *con il seguente:*

ART. 83.*bis*.

Dopo l'articolo 215 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 215-*bis*. – *Separazione convenzionale dei beni.* — I coniugi possono convenire che ciascuno di essi abbia la titolarità dei beni da lui acquistati prima e durante il matrimonio ».

All'articolo 90:

Al primo alinea, dopo le parole: « trecento giorni », *aggiungere le altre*: « dalla data della ».

Al secondo alinea, dopo le parole, dopo le parole: « separazione giudiziale », *aggiungere le altre*: « o dalla omologazione di separazione consensuale ».

Al secondo alinea, dopo le parole: « del giudizio di separazione », *aggiungere le altre:* « o dei giudizi di cui al comma precedente ».

All'articolo 91:

Dopo le parole: « o il figlio », *aggiungere l'altra*: « stesso ».

All'articolo 92:

Al secondo alinea, sostituire la parola: « centottanta », *con la parola*: « trecento ».

Al secondo alinea, dopo le parole: « separazione giudiziale », *aggiungere le parole:* « o dalla omologazione di separazione consensuale ».

Al terzo alinea, dopo le parole: « lo stato », *aggiungere l'altra*: « di ».

All'articolo 93:

Al numero 1), *sostituire le parole*: « se è escluso che i coniugi abbiano », *con le parole:* « se i coniugi non hanno ».

Sostituire l'ultimo alinea con il seguente: « L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre e dal figlio che abbia compiuto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre ».

All'articolo 96:

Dopo le parole: « salva la facoltà », *aggiungere le altre*: « del tribunale ».

Sostituire l'articolo 97 con il seguente:

ART. 97.

L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 246. – *Trasmissibilità dell'azione.* — Se il titolare della azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte dei legittimati o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;

2) nel caso di morte del figlio, i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti ».

All'articolo 99:

Sostituire nella rubrica dell'articolo 248 del codice civile le parole: « dell'azione », *con le altre:* « all'azione ».

All'articolo 102:

Al terzo alinea, sopprimere le parole: « da parte del padre »; *sostituire le parole*: « della madre », *con le seguenti*: « dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento ».

All'articolo 103:

Al primo alinea, dopo le parole: « esistente tra di loro », *aggiungere le seguenti*: « o sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui l'affinità derivava ».

Sostituire l'articolo 104 con il seguente:

ART. 104.

L'articolo 252 del codice civile, modificato dall'articolo 7 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, è sostituito dal seguente:

« ART. 252. – *Affidamento del figlio naturale.* — Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può convivere con la famiglia legittima del genitore senza il consenso del coniuge di quest'ultimo. È inoltre necessario il consenso dell'altro genitore naturale, se conosciuto ».

All'articolo 111:

Al primo alinea, sostituire la parola: « porta », *con l'altra*: « assume ».

Sostituire l'articolo 114 con il seguente:

ART. 114.

L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 269. – *Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.* — La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 252 ».

Sostituire l'articolo 115 con il seguente:

ART. 115.

L'articolo 270 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 270. - *Legittimazione attiva e termine.* — L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti ».

Sostituire l'articolo 116 con il seguente:

ART. 116.

Gli articoli 271 e 272 del codice civile sono abrogati.

Sostituire l'articolo 120 con il seguente:

ART. 120.

L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 278. - *Indagini sulla paternità o maternità.* — Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse quando si tratta di incesto; debbono essere autorizzate dal tribunale quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento ».

All'articolo 125:

Al numero 1), sostituire la parola: « secondo », *con la parola*: « quarto ».

Al numero 2), sostituire le parole: « il gravissimo ostacolo », *con le parole*: « un gravissimo ostacolo ».

Al numero 4), sostituire le parole: « della madre o del curatore speciale se minore di tale età », *con le parole*: « o dell'altro genitore o del curatore speciale, qualora il figlio sia minore degli anni diciotto ».

Al secondo alinea, sopprimere le parole: « per susseguente matrimonio ».

All'articolo 128:

Al secondo alinea, dopo la parola: « legittimi », *aggiungere le altre*: « o legittimati ».

All'articolo 129:

Al primo alinea, sostituire le parole: « per decreto del tribunale », *con le parole*: « per sentenza del tribunale ».

Al primo alinea sostituire la parola: « legittimo », *con la parola*: « legittimato ».

All'articolo 137:

Sostituire il primo alinea con il seguente:

« ART. 301. - *Potestà dei genitori e amministrazione dei beni.* — L'adottante esercita sull'adottato la potestà prevista dall'articolo 316 ».

All'articolo 138:

Sostituire le parole: « se cessa l'esercizio della potestà dei genitori da parte dell'adottante », *con le parole*: « se cessa l'esercizio della potestà prevista dall'articolo 316 da parte dell'adottante ».

All'articolo 145:

Al secondo alinea, sostituire le parole: « ad uno di essi: ma l'esercizio della potestà da parte del coniuge non affidatario può essere regolato », *con le parole*: « ad uno di essi. L'esercizio della potestà da parte del coniuge non affidatario può essere regolato ».

All'articolo 149:

Al terzo alinea, dopo le parole: « accettare o rinunziare ad eredità », *aggiungere le altre:* « o legati ».

All'articolo 162:

Al primo alinea, sostituire le parole: « Il tribunale può stabilire quando il patrimonio del minore è male amministrato », *con le seguenti*: « Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire ».

All'articolo 163:

All'ultimo comma sostituire la parola: « giudice », *con la parola*: « tribunale ».

All'articolo 166:

Sopprimere l'ultimo alinea.

Sostituire l'articolo 167 con il seguente:

ART. 167.

L'articolo 392 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 392. - *Curatore dell'emancipato.* — Il tribunale nomina un curatore al minore emancipato.

Se il minore ha genitori, il curatore è scelto tra questi. Il tribunale, qualora il minore emancipato sia sposato con persona maggiore d'età, nomina curatore il coniuge.

Il tribunale può nominare un unico curatore se entrambi i coniugi sono emancipati, fermo quanto disposto dal secondo comma del presente articolo ».

All'articolo 169:

Al secondo alinea, sostituire la parola: « giudice », *con le parole*: « giudice tutelare ».

All'articolo 170:

Al primo alinea, sostituire la parola: « giudice », *con le parole*: « giudice tutelare »; *sostituire le parole*: « la moglie », *con le altre:* « il coniuge ».

Al secondo alinea, sostituire la parola: « giudice », *con le parole*: « giudice tutelare ».

All'articolo 171:

Al primo alinea, sostituire la parola: « giudice », *con le parole*: « giudice tutelare »; *dopo le parole*: « della potestà », *aggiungere le altre*: « di cui all'articolo 316 ».

Al secondo alinea, dopo la parola: « giudice », *aggiungere l'altra*: « tutelare »; *sostituire le parole*: « l'esercizio della potestà dei genitori », *con le parole*: « l'esercizio della potestà di cui all'articolo 316 ».

All'ultimo alinea dopo la parola: « giudice » *aggiungere l'altra*: « tutelare ».

All'articolo 180:

Sostituire le parole: « salvo quanto è disposto dagli articoli 542 e 543 per i casi di concorso », *con le parole*: « salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli ».

All'articolo 186:

Sostituire le parole: « è stato riconosciuto il suo diritto all'assegno previsto dall'articolo 156 », *con le parole*: « gli è stato riconosciuto il diritto alla somministrazione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 156 ».

All'articolo 191:

Sostituire il primo alinea con il seguente:

« ART. 580. - *Diritti dei figli naturali non riconoscibili.* — Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta ».

All'articolo 193:

Sostituire le parole: « l'altro terzo », *con le parole*: « la parte residua ».

All'articolo 195:

Sostituire le parole: « è stato riconosciuto il suo diritto all'assegno previsto dall'articolo 156 », *con le parole*: « gli è stato riconosciuto il diritto alla somministrazione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 156 ».

Sostituire l'articolo 196 con il seguente:

ART. 196.

Gli articoli 593 e 595 del codice civile sono abrogati.

Tutte queste correzioni di forma, come si è detto, sono state elaborate dal Comitato ristretto, che si è avvalso anche dell'ausilio di alcuni studiosi al fine di correggere o migliorare alcune formulazioni tecniche. Mi astengo dall'illustrare analiticamente le suddette proposte di modifica, tutte dettate da mere esigenze di tecnica legislativa. Sono per altro pronto a fornire ogni chiarimento ai deputati che desiderassero richiederli.

I relatori, inoltre, fanno proprie le seguenti proposte di correzioni formali, suggerite dall'onorevole Pietro Micheli:

All'articolo 149:

Sostituire il quarto alinea con i seguenti:

« I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'auto-

rizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza ».

All'articolo 205:

Al primo alinea, sostituire le parole: « patrimonio familiare », *con le altre*: « fondo patrimoniale ».

All'articolo 206:

Al primo alinea, sostituire le parole: « patrimonio familiare », *con le altre:* « fondo patrimoniale ».

La modifica proposta all'articolo 149 tende, sostanzialmente a dividere il quarto alinea in due alinea distinti, ciò che sembra giustificato in quanto le due parti trattano argomenti diversi. La modifica all'articolo 205, invece, mira a correggere un errore materiale, in quanto nel testo approvato dalla Commissione è prevista l'indicazione, ai fini della trascrizione degli acquisti a causa di morte, del nome del padre del richiedente, mentre la legislazione attuale, per tutte le materie analoghe, prevede l'indicazione del luogo e della data di nascita. Infine, per quanto attiene all'articolo 206, è evidente che l'espressione « patrimonio familiare » deve essere sostituita con l'altra « fondo patrimoniale », che è quella adottata in tutto il contesto del provvedimento.

Ritengo, così, di aver completato l'illustrazione delle correzioni di forma proposte; ripetò, tuttavia, che rimango a disposizione dei colleghi che desiderino chiarimenti.

Mi associo al ringraziamento espresso dal Presidente agli illustri giuristi che hanno collaborato con noi in questa ultima fase dei nostri lavori, ed al funzionario segretario della Commissione, che indubbiamente ha dimostrato capacità, competenze e passione, lavorando addirittura al limite delle energie fisiche, specialmente negli ultimi giorni.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo accetta le correzioni di forma proposte dai relatori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, le correzioni di forma proposte dai relatori verranno sottoposte all'approvazione della Commissione con un'unica votazione.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo in votazione, nel loro complesso, le correzioni di forma proposte dai relatori, accettate dal Governo.

(*Sono approvate*).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

(*Così rimane stabilito*).

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo si associa al ringraziamento dal Presidente a tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di un nuovo testo del diritto di famiglia, che appare veramente frutto di un lavoro assai ponderato e meditato. Certo, noi sappiamo che tale lavoro non andrà esente da critiche, ma dichiariamo fin d'ora non solo che queste critiche non saranno male accette, ma addirittura che le riteniamo indispensabili; pur tenendo presente che una cosa è porre mano alla riforma di un codice e un'altra correggere l'elaborato predisposto da altri. Nell'associarmi ai ringraziamenti per i contributi, che hanno consentito di raggiungere questo risultato, esterni ed interni alla Commissione, tra cui quelli offerti dai tecnici del Ministero e dalla segreteria, non posso fare a meno di rivolgere un ringraziamento devoto a tutti, e in particolare al signor Presidente per la cura assidua con cui ha voluto seguire questi lavori, per la particolare sensibilità dimostrata in ogni occasione e, mi consenta di dirlo, per il polso con cui ha guidato i lavori stessi, tanto da consentire che un'opera così complessa e difficile al tempo stesso abbia potuto in questo ramo del Parlamento raggiungere il traguardo in un termine di tempo molto breve, se si tiene conto della vastità e soprattutto della disparità delle opinioni che esistevano al nascere dei vari provvedimenti. A nome del Governo le rivolgo l'espressione più viva e devota di gratitudine.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare l'onorevole sottosegretario per le espressioni che ha voluto rivolgermi. In altra sede l'onorevole Reale ha attribuito al mio polso la capacità di imprimere alla Commissione un ritmo stakanovista. Siamo giunti ad una conclusione con la collaborazione piena e completa del Governo, che anch'io desidero ringraziare.

REALE ORONZO. Esprimo la mia soddisfazione per il completamento di questa fatica e ringrazio tutti coloro che ci hanno aiuta-

to a superare le difficoltà in questa materia così complessa.

Voglio che questa mia dichiarazione sia estremamente sintetica, e non turbata da sottintesi. È evidente che ciascuno di noi poteva avere qualche punto di vista diverso in ordine ai vari articoli, ed io desidero esprimere molto brevemente le ragioni del mio dissenso e della mia perplessità su due punti del provvedimento che appaiono di notevole entità: il primo punto riguarda l'articolo 16 (articolo 122 del codice civile). Il Comitato ristretto aveva elaborato questo articolo accettando l'estensione dell'errore sull'identità della persona a certe qualità essenziali, così com'è nel nel codice attuale, ma era preoccupato – e varie volte ho espresso la necessità di questo aspetto che è importante – di identificare in che cosa dovessero consistere queste qualità e aveva stabilito che l'errore doveva riguardare o l'identità della persona ovvero una qualità essenziale rientrante in una serie di casi tassativamente previsti, in numero di cinque.

Io ho ritenuto – e non ne faccio colpa a nessuno – che questo articolo fosse stato apapprovato in questa formulazione (sia pure con lievi modifiche): invece il Comitato ristretto, con una nuova deliberazione che è stata fatta propria dalla Commissione in una seduta dalla quale io ero assente perché impegnato nel congresso nazionale del mio partito, ha stabilito che l'errore sulle qualità personali è di carattere essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute; e dopo aver fatto riferimento alla casistica, prevista nella precedente formulazione, al n. 6 si prevedono « altri fatti di analoga rilevante gravità ».

Secondo il mio parere questa è una modifica che sconvolge il sistema che abbiamo adottato, perché nell'accedere ad una concezione che ha una sua logica, e che io ammiro, secondo cui *error qualitatis redundat in errorem personae* (articolo 1183 del codice di diritto canonico), noi avevamo voluto precisare quali fossero obiettivamente le qualità essenziali che avevano rilevanza giuridica tale da far ritenere che ci fosse errore sulla persona, senza di che saremmo restati praticamente nella discrezionalità del giudice in una materia di questa importanza.

Ora, avere aggiunto quella sesta ipotesi (« altri fatti di analoga rilevante gravità ») significa avere tolto ragione alla elencazione che precede, perché stabilire l'analogia in questa sede significa aderire interamente alla concezione dell'articolo 1183 del codice di diritto canonico, il quale in sostanza afferma che all'errore sull'identità è equiparabile l'errore su una qualità.

A proposito di questa discussione voi sapete – e l'ho ricordato la scorsa volta – che vi è una famosa sentenza di un tribunale ecclesiastico, che fu poi tradotta e resa esecutiva in Italia, la quale stabiliva la nullità per errore di persona, perché, per esempio, la sposa affermava che aveva sposato quella persona in quanto vantava determinate ricchezze che, poi, non erano risultate esistenti. Pertanto, con una certa logica, le ricchezze « rappresentavano » l'identità del coniuge! Io credo che nessuno di noi voglia arrivare a questi eccessi e pertanto ritengo che dovesse rimanere, come lo stesso Comitato ristretto aveva stabilito in un primo momento, tassativa l'enunciazione dei casi nei quali si poteva tradurre l'errore sulle qualità essenziali in errore sull'identità.

Il secondo punto di dissenso che mi preoccupa notevolmente è quello relativo all'articolo 114 (articolo 269 del codice civile). Anche qui noi abbiamo discusso sulla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. Nell'attuale codice civile vi è una casistica limitata ad una elencazione dei casi nei quali si può reclamare la paternità e la maternità. Nel predisporre la riforma avevamo pensato di estendere l'applicazione di tutti questi casi, ma di sopprimere tale elencazione: noi avevamo soltanto ritenuto che si dovesse allargare. La norma, nella formulazione adottata dal Comitato ristretto, conteneva una indicazione precisa, in cinque punti, delle condizioni di fatto in relazione alle quali si poteva presumere che la richiesta di colui che reclamava la paternità non fosse manifestamente infondata. La disposizione citata, infatti, stabiliva che la paternità naturale potesse essere dichiarata giudizialmente soltanto nei seguenti casi: 1) quando la madre e il presunto padre avevano avuto una relazione continua nel tempo a cui risaliva il concepimento; 2) quando da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuiva la paternità risultava indirettamente la paternità stessa oppure che nel tempo a cui risaliva il concepimento la madre e il presunto padre avevano avuto dei rapporti; 3) quando vi era possesso di stato di figlio naturale; 4) quando vi era stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrispondeva a quello del concepimento; 5) quando vi erano stati rapporti a seguito di promessa di matrimonio, di abuso di auto-

rità, o di fiducia, di relazioni domestiche al tempo in cui risaliva il concepimento.

Vorrei far notare che l'indicazione di cui al n. 5 era così ampia che, semmai, poteva suscitare in qualcuno di noi delle perplessità a causa dell'eccessiva larghezza (con conseguente pericolo di giungere ad una vera e propria proliferazione di ipotesi al riguardo). In ogni modo, la norma conteneva gli elementi per giungere a individuare una serie di situazioni che davano ingresso all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità.

Tutto ciò, al contrario, è venuto meno nella formulazione definitiva dell'articolo 114. Sia ben chiaro che io non penso minimamente di accusare i colleghi di questa Commissione di non aver operato alla luce del sole: al contrario, non si può fare altro che constatare come l'approvazione della norma in questione sia avvenuta durante una passata seduta, con il rispeto di tutte le formalità previste dal Regolamento. Io ho fatto del mio meglio per essere sempre presente ai lavori, ma talvolta - come quando si è verificato qualche impedimento del genere di quello che ho ricordato precedentemente - ciò non mi è stato possibile; non ho potuto così esporre in tempo utile le motivazioni delle mie perplessità, che forse avrebbero potuto indurre i colleghi a riconsiderare le loro scelte, prima che queste fossero divenute irrevocabili. Oggi, però, non posso fare a meno di osservare che il testo definitivo dell'articolo 114 non contiene la minima traccia di una casistica, e si limita ad affermare che la paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso, aggiungendo che la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. Ciò significa che un qualunque individuo può sostenere che una certa persona è suo padre, senza neppure - per ipotesi - averla mai incontrata o conosciuta in precedenza!

Si tratta, quindi, di una disposizione che realmente si pone fuori del sistema. Vorrei ricordare, in proposito, che quando si è trattato di disciplinare l'ipotesi (diversa, ma legata alla precedente da una certa analogia) del disconoscimento di paternità, si è fatto ricorso ad una casistica rigorosa: ricordo, anzi, che io ho contribuito all'ampliamento delle ipotesi originariamente previste.

CASTELLI, *Relatore*. Ella dimentica che l'articolo 274 del codice civile (recentemente sostituito con una nuova formulazione a seguito dell'approvazione definitiva del progetto di legge n. 3585, concernente modifiche alle norme sulla dichiarazione giudiziale di paternità, disciplina e limita l'ammissibilità dell'azione, subordinandola all'esistenza di indizi tali da farla apparire giustificata.

REALE ORONZO. Si tratta di una cosa diversa. È evidente che vi debbono essere sufficienti indizi per il promovimento della azione: sarebbe veramente inconcepibile che un siffatto limite non esistesse. Resta il fatto, però, che il giudice non dispone di criteri obiettivi da porre a base della sua decisione sull'ammissibilità dell'azione, mentre con il meccanismo previsto dall'articolo 114, nel testo inizialmente elaborato dal Comitato ristretto, si dava luogo ad una precisa delimitazione di ipotesi, al di fuori delle quali la paternità non poteva, in ogni caso, essere giudizialmente dichiarata. Aggiungo che alla base della scelta del Comitato ristretto dovevano ben esservi delle valide ragioni.

Non posso, pertanto, che confermare le mie riserve in ordine ad una norma che, eliminando ogni traccia di casistica, rende ammissibile in ogni caso la dichiarazione giudiziale di paternità, in relazione alla quale, quindi, rimane operante soltanto il filtro costituito dal giudizio del tribunale sull'ammissibilità dell'azione (come ricordava poc'anzi il collega Castelli).

Ho ritenuto di esporre in maniera chiara i miei rilievi critici su alcuni aspetti dell'articolato, proprio perché, come mi affretto a soggiungere, sono assai soddisfatto che il presente provvedimento sia giunto, almeno presso questo ramo del Parlamento, al compimento del suo *iter*. Nel sottolineare il mio compiacimento per il felice esito di un intenso lavoro, mi associo ben volentieri ai ringraziamenti ed agli elogi che sono stati da più parti indirizzati ai più impegnati protagonisti di questo dibattito: al Presidente della Commissione, all'onorevole sottosegretario per la grazia e giustizia, ai relatori, ai componenti il Comitato ristretto. Rivolgo inoltre un grato pensiero a tutti coloro che hanno partecipato a queste riunioni, i quali purtroppo non sono mai stati molto numerosi.

La mia soddisfazione è tanto più grande in quanto fui proprio io ad aprire la strada, presentando, circa cinque anni or sono, un disegno di legge relativo a questa materia, dopo aver superato innumerevoli difficoltà in sede di Governo e di maggioranza parlamentare. Ricordo poi le numerose proposte di legge che, in merito, furono presentate nella passata e nella presente legislatura, una delle

quali reca la mia firma, insieme a quelle di altri colleghi della mia parte politica. Debbo sinceramente dare atto a coloro che hanno elaborato il presente testo dei cospicui arricchimenti e miglioramenti che sono stati realizzati nei riguardi dei progetti di legge poc'anzi ricordati.

Penso di poter concludere affermando che, quando questo provvedimento avrà concluso il suo *iter* parlamentare, una grande riforma sarà stata realizzata, ed il regime della famiglia, nel nostro paese, potrà finalmente poggiare su basi diverse da quelle indicate dalla normativa tuttora vigente. Ribadisco, pertanto, la mia soddisfazione (vorrei dire la mia emozione, se non fossi nemico di espressioni di questo tipo) per il fatto che la Commissione ha completato oggi l'esame del provvedimento, sul quale si accinge ora ad esprimere il voto complessivo. Mi rincresce soltanto che permangano in me alcune riserve, delle quali ho ritenuto doveroso informare i colleghi.

IOTTI LEONILDE. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento. Vorrei sottolineare che questa è la terza volta, nel corso della presente legislatura, che il gruppo comunista dà voto favorevole a progetti legislativi di rilevante importanza: ciò è avvenuto, infatti, anche per lo statuto dei lavoratori e per la legge istitutiva del divorzio. Basterebbe considerare questi tre problemi, che si sono presentati in modo diverso, ma con pari rilevanza politica, per comprendere l'importanza che abbiamo attribuito alla nostra battaglia e valutare l'entità dei risultati ai quali essa ha condotto.

Il nostro voto favorevole consegue logicamente da tutto l'atteggiamento che abbiamo tenuto nello svolgimento di questa vicenda, dalla fase di elaborazione (che affonda le sue radici addirittura nella passata legislatura) fino al punto di arrivo (sia pure parziale, sino a che non interverrà l'approvazione anche dell'altro ramo del Parlamento) al quale oggi siamo pervenuti. Vorrei, molto brevemente, esprimere le ragioni per cui diamo il nostro voto favorevole.

Una prima ragione riguarda i contenuti di quella legge, alla quale crediamo di aver dato un contributo non secondario. Contenuti che si riassumono in alcuni punti, che sono per noi di importanza eccezionale.

Innanzitutto la parità dei coniugi, per cui oggi la famiglia viene considerata come una assunzione di responsabilità comune e solidale fra i coniugi; si tratta per noi di un criterio profondamente innovativo del regime dell'istituto familiare.

Altro contenuto per noi importante riguarda l'abolizione del concetto di colpa; il non lasciare traccia della casistica delle cause di separazione rappresenta qui uno dei lati positivi di questo provvedimento. La casistica, infatti, per quanto estesa, non può contenere tutte le vicende della vita. Per quanto riguarda quindi la separazione personale, noi riteniamo che questo criterio sia particolarmente valido.

Altro contenuto del progetto di legge che ci trova profondamente sodisfatti è rappresentato dalle norme stabilite per i figli nati fuori del matrimonio e da quelle relative al disconoscimento della paternità.

Nella società odierna, che talvolta presenta elementi di discriminazione e di disgregazione dell'istituto familiare, assume rilevante significato l'azione del legislatore, il quale, sia pure attraverso la freddezza di norme giuridiche, ha cercato di dare alla famiglia un volto nuovo; il legislatore, infatti, non considera più la famiglia come un contratto tra due persone, ma come una entità animata dalla solidarietà dei suoi componenti. A mio avviso questo comportamento dimostra che si è capita la complessa dinamica del mondo nel quale viviamo.

Anche per questo, la nostra opera di legislatori si può considerare buona: abbiamo creato qualcosa di duraturo non soltanto dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista morale.

Un ultimo motivo che ci trova consenzienti in questo nostro voto favorevole è di natura strettamente politica, ed è rappresentato dal fatto che si è arrivati a determinare i contenuti di questo provvedimento attraverso uno sforzo, sia pure faticoso e anche difficile, di tutte le forze politiche; anche questo per noi è un fatto positivo, soprattutto perché rappresenta un momento unificante della vita del nostro paese.

LA LOGGIA. Dichiaro, a titolo personale, che voterò contro il testo del provvedimento, quale risulta dalle modifiche che sono state apportate.

Innanzitutto desidero richiamare l'attenzione dei colleghi su alcune ragioni di principio. La prima questione che intendo sottolineare, affinché rimanga traccia del mio aperto e irrinunciabile dissenso, è rappresentata dal fatto che il presente provvedimento è stato esaminato da questa Commissione in sede

legislativa e non dall'Assemblea, violando quindi precise norme regolamentari.

Vorrei che una voce di dissenso segnasse l'esigenza di rivalutare per l'avvenire casi del genere. L'articolo 92 del Regolamento della Camera prevede che un progetto di legge possa essere assegnato ad una Commissione in sede legislativa quando riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale. Difficilmente posso ammettere che questa materia non abbia o non presenti una speciale rilevanza di ordine generale. L'assegnazione alla nostra Commissione l'hanno chiesta i gruppi di comune accordo, ma vorrei rilevare che non basta tale accordo per disattendere o ritenere che non esista una norma del Regolamento. Questo lo dico con riferimento alla delicatezza estrema di questa materia che incide sui rapporti fondamentali su cui si fonda l'organizzazione di una società civile.

Vorrei aggiungere che il testo del nostro Regolamento – lo rilevai in sede di formazione del medesimo – non è pienamente conforme alla Costituzione, che non prevede certo che sia rimesso alla discrezionalità di qualcuno di demandare l'esame dei progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa, ma prevede che vi sia una regolamentazione astratta e generale che non consenta valutazioni o votazioni di volta in volta, in quanto il Regolamento deve essere approvato con maggioranza qualificata, mentre queste valutazioni pososno avvenire anche con diversa maggioranza.

In merito, poi, al trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa, il Presidente della Camera può proporlo all'Assemblea, però vi deve essere prima la richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione. Inoltre, a norma del primo comma dell'articolo 92, il Presidente, di sua iniziativa, può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione e in entrambi i casi è previsto un voto dell'Assemblea, voto che potrebbe essere non qualificato. Questa materia attiene agli *interna corporis* della Camera ed io condivido la contestazione che valutazioni di costituzionalità possano farsi in ordine ai processi interni di formazione delle leggi. Su ciò vi sono opinioni divergenti e la Corte costituzionale ha emesso alcune sentenze sulla materia.

In merito al punto 6 dell'articolo 92, cui ho già fatto cenno, la proposta del Presidente per il trasferimento di un progetto di legge alla Commissione in sede legislativa deve essere preceduta dai pareri delle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali. Ora nel provvedimento al nostro esame vi sono una serie di disposizioni che avrebbero reclamato – e di ciò voglio rilevare l'opportunità – un approfondito esame di carattere costituzionale.

Dopo queste considerazioni io non contesto che questo provvedimento rappresenti un fatto estremamente importante nella vita del nostro paese. Alcuni aspetti qualificanti di questa riforma sono già stati posti in rilievo dagli esponenti dei vari partiti.

Questa riforma coglie l'esigenza largamente sentita di una riforma del diritto di famiglia, che peraltro poteva essere strutturata secondo diverse impostazioni. Poc'anzi l'onorevole Iotti si è richiamata ad una concezione che non vede la famiglia come mera risultante di una contraddizione fra le parti, ma come un istituto o addirittura un'istituzione che abbia un suo ordinamento interno basato sulla parità delle parti e illuminato da sentimenti di solidarietà fra i coniugi. Io condivido in linea di massima queste considerazioni, ma non le vedo interamente o comunque conformemente alle mie opinioni rispecchiate nell'elaborato al nostro esame. Non vedo come nell'esigenza della famiglia coordinata su nuove basi possa fondarsi la solidarietà fra i coniugi che assicuri una vita ordinata e una continuità, e avvalori, accentui e intensifichi la funzione preminente che essa ha nello svolgimento della vita nella nostra società.

In particolare le mie riserve concernono l'aspetto della capacità di intendere e di volere e inoltre i casi in cui il matrimonio può essere annullato per violenza ed errore. Su quest'ultimo punto all'articolo 16 si stabilisce una didascalia non perfettamente conforme, come molto acutamente e compiutamente ha sottolineato l'onorevole Reale. Questa materia avrebbe potuto ricevere lumi e acquistare sul piano morale una ben diversa rilevanza se diverso fosse stato il nostro atteggiamento e la nostra delibera – dico nostra anche se il mio voto è stato qualche volta negativo – in ordine al tema matrimoniale all'articolo 16. Purtroppo il contenuto specifico di questo articolo, così come è stato formulato, finisce col non avere alcun addentellato lumeggiante.

Inoltre le mie perplessità attengono all'articolo 17 del provvedimento che introduce l'istituto della simulazione. Qui vi è una divergenza con le osservazioni espresse poc'anzi dall'onorevole Iotti in merito all'orientamento generale con cui è visto il concetto di colpa.

Capisco che questa è una materia estremamente delicata e può essere difficile valutare cosa sia e da che parte sia la colpa in una convivenza come quella della famiglia; tuttavia, questa materia avrebbe potuto, a mio giudizio, essere regolata in maniera diversa. La mia riserva attiene, quindi, ad una parte che è fondamentale, in rapporto alla vita ed alla continuità della famiglia: quella relativa ai casi in cui la famiglia stessa può essere sciolta, ponendo nel nulla il matrimonio.

Un altro rilievo debbo avanzare in merito al criterio che è stato adottato per quanto attiene all'indirizzo unitario della vita familiare. Mi riferisco alla norma contenuta nell'articolo 24 ed alle altre che ad essa si collegano e disciplinano l'intervento del giudice, le modalità di tale intervento nonché i rapporti tra i coniugi. Anche in questo settore, certi automatici (o comunque ricorrenti) interventi del giudice, certi princìpi, certe disposizioni, non possono non suscitare in me molte perplessità; perplessità le quali attengono al modo di essere e di esprimersi della vita familiare, che impone ed esige una parità, certamente, ma anche, in molti casi, sacrifici e concessioni reciproche, cioè, in definitiva, fondamenti di ordine morale che prescindono dalla stretta casistica della legge. Forse per questo la materia avrebbe potuto essere regolata diversamente, in modo da evitare o ridurre al minimo ogni motivo di possibile turbativa della vita familiare.

Perplessità, infine, si pongono anche per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Reale, in tema di ricerca di paternità. Si deve lamentare la mancanza di una rigorosa delimitazione delle ipotesi di ammissibilità, che sia idonea ad evitare certe larghezze che, in questo campo così delicato, potrebbero rivelarsi non adeguatamente producenti.

Queste sono le ragioni che giustificano le mie perplessità e che – attenendo ad aspetti fondamentali dell'istituto della famiglia – mi impediscono di esprimere un voto favorevole sul complesso del provvedimento, pur apprezzandone tanta parte e pur essendo convinto della necessità di una nuova regolamentazione della materia.

È pur vero che il progetto di legge deve ancora affrontare l'esame dell'altro ramo del Parlamento, il quale potrà valutare l'opportunità di apportarvi alcune auspicabili modifiche; tuttavia valutazioni di ordine morale, giuridico ed anche extragiuridico (cioè di coscienza) mi inducono ad esprimere voto contrario sul provvedimento in discussione.

CAVALIERE. Anch'io voterò contro questa proposta di legge. A parte le motivazioni di ordine procedurale addotte dal collega La Loggia, e che io condivido (poiché è evidente che su un provvedimento di così rilevante importanza si sarebbe dovuto effettuare il dibattito in Assemblea, per dare a tutti i deputati la possibilità di intervenire e di apportare il proprio prezioso contributo), la giustificazione del mio atteggiamento si basa sulla considerazione che il testo legislativo in esame, mentre in alcuni punti particolari indubbiamente apporta dei miglioramenti alla normativa vigente, per quanto riguarda invece la questione di fondo, ossia la salvaguardia dell'unità familiare, si pone su posizioni del tutto negative.

Il principio della parità dei coniugi, in particolare, può essere accettabile, ma io ritengo che la parità debba essere più sentita – e quindi operante – nella pratica quotidiana della vita familiare che codificata. Sotto questo aspetto, mi sembra che le norme precedentemente esaminate, anziché sensibilizzare i coniugi e farli sentire maggiormente responsabili dei compiti loro affidati, raggiungano un effetto completamente opposto. Fino a quando regna l'armonia, infatti, non sorge alcun problema; ma quando l'accordo, nell'ambito della famiglia, si incrina, allora le norme che si vogliono introdurre per codificare questa pretesa eguaglianza tra i coniugi finiscono veramente per creare fratture irreparabili.

Con le disposizioni del presente provvedimento si raggiunge il risultato di inserire permanentemente nella vita della famiglia il giudice, e quindi la litigiosità; ne vedremo gli effetti, che non potranno che essere negativi.

Bisogna aggiungere poi che il conclamato principio della parità si dimostra, in realtà, null'altro che una finzione o, per dir meglio, una specie di sogno, poiché proprio nei punti più qualificanti il concetto dell'eguaglianza sembra vanificato: infatti la Commissione ha ritenuto che in certe ipotesi esso non fosse suscettibile di applicazione.

Prendiamo il caso particolare del cognome del marito, che viene aggiunto – secondo le norme di questo provvedimento – a quello della moglie. Non mi si dica che in tal modo ci siamo messi in linea con i princìpi vigenti negli altri paesi, perché questa è una considerazione che mi interessa poco. Sono profondamente convinto che sia più valido conservare l'unità sia morale che materiale della famiglia, poiché questo è un fatto assai po-

sitivo che rende sia il marito che la moglie più responsabili e più rispettosi l'uno dell'altra. Quindi quello dell'unico cognome è veramente l'aspetto più qualificante e che maggiormente sintetizza l'unità materiale della famiglia.

Ma si crede di aver salvato l'unità, o per dire meglio, la eguaglianza e la parità dei coniugi in questo modo? E perché deve essere soltanto la moglie ad assumere e ad unire al proprio cognome quello del marito? Qui ci accorgiamo, onorevoli colleghi, che imponiamo ai figli il cognome del marito, il principio della parità vacilla; e quando imponiamo ai figli il cognome del marito, non riconosciamo che questa uguaglianza non è assolutamente possibile?

PRESIDENTE. La prego, onorevole Cavaliere, di rispettare i termini di tempo stabiliti dal Regolamento per la dichiarazione di voto. La invito a concludere.

CAVALIERE. Allora rinuncio alla parola. Tutti qui hanno superato i termini di tempo!

ZAPPA. Noi dichiariamo di votare a favore di questa legge, che adegua la nostra legislazione alle esigenze della società moderna, e che recepisce alcuni principî della Costituzione.

Personalmente debbo esprimere il mio rammarico per non aver potuto seguire dall'inizio l'elaborazione del provvedimento che ci accingiamo oggi a votare. Comunque ho approfondito l'esame di tutto il progetto di legge che mi trova particolarmente consenziente su alcuni punti, come quello che riguarda la visita prematrimoniale, che a mio avviso rappresenta un atto di alta responsabilità.

Anche la norma che riguarda l'aumento del minimo di età per contrarre matrimonio mi trova consenziente. Naturalmente sono questi punti di vista che, se non ho potuto esprimere durante il periodo che in questa legislatura è stato necessario per l'elaborazione del testo unificato, avevo già espressi nel corso della passata legislatura, quando appunto avevo intensamente seguito l'*iter* della riforma del diritto di famiglia.

Desidero anche ricordare che l'esigenza di tale riforma era emersa in tutta la sua serietà quando, sempre nella passata legislatura, era stata presentata la proposta di legge tendente all'introduzione del divorzio. Il progetto di legge governativo, presentato dall'allora ministro Reale, sulla riforma del diritto di famiglia aveva incontrato diversi ostacoli, il superamento dei quali è stato possibile solo in questa legislatura, grazie anche al valido lavoro compiuto dai colleghi del Comitato ristretto.

È con grande soddisfazione che noi ci accingiamo a votare a favore di questo provvedimento, che presenta qualche punto oscuro, ma che nel suo complesso risulta uno dei mezzi più efficaci di adeguamento della legislazione italiana alla Costituzione ed alle esigenze della moderna società.

DELL'ANDRO. L'ultima dichiarazione di voto fatta dall'onorevole Zappa mi fa andare un po' indietro nel tempo, direi anche prima della presentazione ufficiale del disegno di legge Reale. È per me motivo di vera soddisfazione il ricordare che a nome della democrazia cristiana partecipai alle riunioni presso il gabinetto del ministro Reale, durante la scorsa legislatura, per mettere a punto quel disegno di legge che, poi, fu presentato a nome del Governo Moro dal guardasigilli Reale.

In quella circostanza io ricordo che l'illustre collega Zappa, allora Presidente della Commissione Giustizia, non era molto fiducioso circa l'esito del discorso sul diritto di famiglia, ma devo dargli atto che egli si rese subito conto dell'importanza enorme del problema e non solo in quelle riunioni, ma anche quale Presidente della Commissione Giustizia, operò in modo mirabile per condurre in porto il disegno di legge Reale.

Già durante la scorsa legislatura mi sembra che noi eravamo tutti d'accordo nel ritenere superata l'attuale legislazione sul diritto di famiglia e anche nel ritenere indispensabile realizzare in pieno i principî della Costituzione della Repubblica italiana in relazione alla famiglia.

Allora dicemmo, e lo ribadiamo ancora oggi, che sarebbe stato meglio approvare la riforma del diritto di famiglia prima ancora della « legge Fortuna-Baslini », perché precisammo che lo scioglimento del matrimonio andava affrontato una volta determinati i contenuti e i principî della famiglia e affermammo che, finché non si fosse fatto questo, non potevamo convenientemente affrontare il tema dello scioglimento del matrimonio. Le cose sono andate diversamente, però siamo lieti che oggi si vari questa riforma.

Ora mi soffermerò anch'io su alcuni punti qualificanti della riforma riprendendo qualche tema accennato dall'onorevole Iotti. Quale relatore nella precedente legislatura ricorderò

che rimasi ammirato dall'affermazione dell'onorevole Iotti secondo la quale anche per lei la famiglia era una comunità. Allora tenni a chiarire che non si trattava soltanto di una comunità di sentimenti, ma di una comunità di valori e oggi sono molto lieto per quello che ha detto l'onorevole Iotti, e cioè che non si tratta soltanto di una comunità di sentimenti, ma anche di una solidarietà profonda e spirituale.

Mi permetterò di ricordare quanto accennammo allora in ordine all'autonomia della famiglia rispetto all'ordinamento dello Stato. Non sarò proprio io a dover affermare che considerare la famiglia in una concezione individualistica nata da un contratto sia davvero fuori del tempo. I giuristi dicono che la famiglia nasce da un contratto, da un incontro di volontà, e su questo siamo d'accordo; però dà luogo ad una realtà nuova, e cioè ad una istituzione che ha un proprio ordinamento giuridico che nulla ha a che vedere con l'atto costitutivo della medesima. È una istituzione autonoma con un ordinamento giuridico autonomo e lo Stato interviene soltanto dopo, alla fine dell'esperienza giuridica, per garantire, tutelare e rafforzare il vincolo familiare. Il progetto di legge che ci accingiamo ad approvare secondo me prende le mosse proprio da una concezione comunitaria della famiglia, che deve respingere sia la concezione individualistica che quella *a fortiori* autoritaria. È lo stesso metodo che ripudia la casistica, come ha rilevato l'onorevole Iotti. Infatti si è evitata in molti casi la casistica proprio perché si è riconosciuta l'autonomia della famiglia e non si è voluto che lo Stato si sovrapponesse all'autonoma volontà. Si ricorre spesse volte al giudice nel tentativo di interpretare queste valutazioni autonome della famiglia.

In merito al problema della comunione, voglio sottolineare che la parità è stata messa in dubbio e si è detto che questa è una funzione. Ora con molta sincerità voglio rilevare che, al contrario, risponde alla nostra concezione di cattolici ritenere la famiglia un'istituzione basata sulla parità dei coniugi e il partito della democrazia cristiana è unito in questa concezione già dalla scorsa legislatura. I problemi attinenti al nome o al cognome non possono incidere su questo punto che è fondamentale. La parità non è soltanto in senso orizzontale, ma anche in senso verticale, e cioè pure nei confronti dei figli. Noi siamo stati sempre di questo avviso; ciò è stato più volte riaffermato da tutto il partito e risponde alla nostra ideologia.

Ci siamo sempre comportati in questo modo anche a proposito della legge sull'adozione speciale per la quale io ero relatore mentre l'onorevole Zappa era allora il Presidente della Commissione. Allora concepimmo la famiglia allo stesso modo, cioè come comunione profonda di valori, come prima sostanza spirituale e umana. In Assemblea fummo presi quasi per pazzi, ci furono indirizzate tante male parole, alla fine, però, vi fu una votazione unanime, il che fu veramente confortante. Speriamo che ciò avvenga anche per questa riforma.

L'ultimo punto, già rilevato dall'onorevole Iotti, è quello dei figli nati fuori dal matrimonio. Ci rendemmo conto che era indispensabile – e l'onorevole Reale fu maestro nel prospettarci certe soluzioni – non creare dei figli di seconda categoria o meglio non lasciare che rimanesse un'esperienza di questo tipo, sempre però nel rispetto della famiglia legittima, e le soluzioni adottate ci paiono veramente ottime.

Naturalmente si possono fare delle osservazioni su questo o su qualche altro punto, come per esempio in ordine al fatto che se si fossero ascoltate anche le università e i fori avremmo potuto avere altri dati: indubbiamente ciò si può dire.

Ma questi rilievi nulla tolgono al grande valore del provvedimento. Ecco un Parlamento che veramente sta elaborando una legge qualificante, che suona come riconferma dei valori fondamentali della nostra civiltà! E, per concludere, ci sia consentito prendere atto del contributo offerto alla soluzione dei problemi familiari da parte di altre forze politiche le quali, al di fuori di ogni preconcetto laicismo e di qualsiasi gretto pregiudizio, hanno validamente concorso al raggiungimento di un traguardo che trova un pressoché unanime consenso nelle valutazioni.

Esprimo quindi la mia soddisfazione non solo per il provvedimento in sé, ma anche per il modo con il quale esso è stato elaborato e discusso. Ringrazio poi il Presidente, che ha costantemente assicurato un'illuminata direzione del dibattito, i relatori, il funzionario segretario della Commissione, ed infine – ma non da ultimo – il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, onorevole Pennacchini, che a nome del Governo ha fornito il più valido contributo nell'esame e nella definizione di tutte le scelte che sono state fin qui adottate.

MANCO. Vorrei esporre le ragioni che giustificano la mia astensione dal voto su

questo provvedimento. Non è, la mia, certamente una posizione agnostica o neutrale, bensì una posizione di incertezza, dovuta alla obiettiva considerazione di alcuni elementi positivi, che coesistono, nel progetto di legge, con altri indubbiamente negativi.

Debbo considerare come un fatto positivo lo sforzo che è stato compiuto da tutti i componenti la Commissione e in particolare dai membri del Comitato ristretto per giungere a questo primo traguardo. Debbo dire che, in linea di massima, pur avendo dato il mio assenso al passaggio in sede legislativa, avrei preferito che su un problema di così ampia portata tutta la Camera in seduta plenaria avesse potuto esprimere il suo giudizio; riconosco, però, che il lavoro svolto in questa sede è stato probabilmente più accurato ed approfondito di quello che avrebbe potuto compiere l'Assemblea, costretta entro limiti di tempo sicuramente più ristretti.

Non si può fare a meno di rilevare che vi sono due esigenze, tra loro contrastanti, le quali si pongono come principi orientatori della nuova disciplina sulla famiglia, nei confronti della normativa tuttora vigente, e che ritornano frequentemente in primo piano, con una ricorrenza che non è certo valutabile sulla base di criteri di natura tecnico-giuridica, bensì sociologica e, soprattutto, politica. D'altra parte, la stessa collega Iotti non ha fatto mistero, nel motivare l'assenso del suo gruppo, di annoverare, tra le motivazioni di tale atteggiamento, (e non ultima, in ordine di importanza), la convergenza politica che si è determinata in occasione del dibattito intorno al presente provvedimento. Vorrei aggiungere che non mi sembra esatto il giudizio che rivendica al progetto di legge in esame il merito di aver impostato una nuova concezione della famiglia, rispetto a quella desumibile dalla vigente legislazione. Infatti, a ben esaminare gli aspetti di maggior rilievo della normativa che stiamo discutendo, non vi si scorgono concetti sovvertitori dell'ordine attualmente esistente in questa materia. Ecco, il momento politico cui ispira la propria azione l'onorevole Iotti probabilmente stabilisce dei collegamenti che passano anche al di fuori di una concreta e realistica valutazione degli atti che si stanno compiendo.

DELL'ANDRO. Vuol dire che sarà reazionaria l'onorevole Iotti !

IOTTI LEONILDE. Se non è rivoluzionario questo provvedimento, non so proprio quale mai possa esserlo !

MANCO. Forse per esprimere un giudizio più fondato sarebbe stato necessario un esame più approfondito.

CASTELLI, *Relatore*. Direi che sarebbe stato bene che ella, onorevole Manco, avesse partecipato più intensamente ai nostri lavori !

MANCO. Ciò non toglie che io mi senta in grado di cogliere alcuni aspetti di rilevante importanza.

I due criteri, che sostenevo essere ricorrenti nella disciplina di quella materia, ove si pone un contatto tra il concetto dell'unione di due persone che contraggono matrimonio e quello della forza di indirizzo e di controllo dello Stato, che non può non farsi carico delle vicende della famiglia che sorge, e che rappresenta il primo nucleo di una società civile, hanno portato – secondo la mia interpretazione – ad un compromesso, non ben chiarito per la verità. Tale compromesso si realizza rispetto alle contrastanti esigenze di assicurare l'intervento dello Stato, attraverso il magistrato, da una parte, e di rispettare l'autonomia dei coniugi, dall'altra, con particolare riferimento al destino dei figli.

Il nuovo concetto che sovrintende alla disciplina qui elaborata riguarda la parità tra i coniugi. Questo è il fondamentale motivo ispiratore, che io non vorrei semplicisticamente concretizzare con riferimento alla questione del cognome, del domicilio, o ad altri aspetti del genere. È fuor di dubbio che il principio della parità si pone come elemento essenziale nella concezione cattolica, come ha giustamente osservato il collega Dell'Andro: per questo la democrazia cristiana si è tradizionalmente battuta – e non poteva essere diversamente – per tradurre nella norma tale principio.

Da parte sua, il gruppo comunista sostiene e difende, sulla base di motivazioni diverse e di una diversa disciplina filosofica, morale e di pensiero, il concetto della parità tra i coniugi; parità che, tuttavia, sembra in tal modo diluirsi in una tecnica di comunità di vita dei coniugi stessi, la qual cosa non appare giustificata, alla luce delle premesse da cui muove il principio stesso.

È vero, infatti, che se per « parità » si intende una forma di comune sentimento e responsabilità, che ha radici nella coscienza stessa dei coniugi, se si intende una spontaneità di vita che rifugge dalla frode e dall'inganno, non vi è chi non possa dichiararsi d'accordo con tale principio. Diversamente accade quando si constata che questo concet-

to della parità, trasfondendosi nella normativa, finisce col calpestare un altro principio, che trova in me un convinto sostenitore, e che si riferisce alla funzione di guida della comunità familiare. Quando, nel corso di una precedente seduta, ebbi ad affermare, con una battuta che fu colta in termini ironici dalla collega Iotti, che la parità non era possibile sul piano pratico, intesi appunto riferirmi alla capacità di guida, che è indubbiamente una capacità dell'uomo. Ma è evidente, altresì, che il fatto di attribuire ad uno dei coniugi una preminente funzione di indirizzo, nulla toglie alla rilevanza del principio della parità di rispetto cristiano che gli sposi debbono porre a base del proprio comportamento.

Sulla scorta di queste considerazioni, tengo a rilevare che proprio l'esistenza di un criterio che mira a stabilire una parità nella funzione di guida (che è cosa ben diversa, lo ripeto, dal concetto di una comune responsabilità sentimentale nei confronti della società) mi impedisce di sottoscrivere e di aderire in maniera totale ad un provvedimento che pur rappresenta – me ne rendo pienamente conto – uno sforzo notevole di miglioramento del vecchio diritto di famiglia. D'altra parte, proprio per quest'ultima valutazione, non ritengo neppure di dover esprimere voto contrario; resto, pertanto, su una posizione di incertezza, nella speranza che l'altro ramo del Parlamento possa apportare i necessari miglioramenti. Tali miglioramenti potranno anche riguardare, sul piano tecnico, una migliore regolamentazione degli effetti dello scioglimento del matrimonio, giacché il problema non è risolto, nel provvedimento in esame, in maniera adeguata e conforme al principio stesso del divorzio (che ha trovato in me, come i colleghi ben sanno, un convinto sostenitore).

Forse un esame approfondito di questo punto potrebbe rivelare le motivazioni in base alle quali il gruppo comunista non si perita di rovesciare certe posizioni acquisite, in funzione del « momento politico » cui ha fatto riferimento l'onorevole Iotti, ossia, in sostanza, della possibilità di inserirsi in una convergenza che è politica, ma non anche morale e sociale.

Ritengo, in questo modo, di aver sinteticamente esposto le ragioni che mi inducono ad astenermi dal voto sul progetto di legge, nella fiducia – che qui ribadisco– che il Senato possa apportarvi i necessari miglioramenti.

TAGLIARINI. Desidero aggiungere ai provvedimenti qualificanti di questa legislatura, che i colleghi hanno voluto ricordare accanto a questo che ci accingiamo a votare, il disegno di legge di delega per la riforma del codice di procedura penale, sul quale anche io ho potuto esprimere il mio consenso.

Voterò a favore di questo provvedimento, pur avendo manifestato diverse volte dissenso su alcuni punti, soprattutto dal punto di vista del civilista. Globalmente però debbo riconoscere che il progetto di legge risulta tale da togliere ogni dubbio circa la sua validità complessiva.

Rifacendomi all'intervento del collega Dell'Andro, debbo dire che ritengo che questo sia un progetto di legge rivoluzionario, nei limiti in cui la democrazia produce rivoluzioni, soprattutto perché si tratta di un progetto di legge innovativo.

La tendenza che è stata seguìta non è stata infatti quella di dare alla normativa solo una misura quantitativa bensì una tendenza di taglio e di dimensioni politiche che sostanzialmente ha adeguato il diritto di famiglia alla Costituzione recependo princìpi fondamentali come quello della unità familiare, della parità e soprattutto della solidarietà.

L'unificazione di questi valori dà alla famiglia, anche dal punto di vista giuridico, la fisionomia di una comunità basata su un insieme di sentimenti, che pure nei confronti della società continua a rimanere un centro di problemi: quindi il discorso può passare subito dalla solidarietà all'impegno politico che deve contribuire al superamento di questi problemi.

In sostanza voglio dire che altri problemi restano da risolvere se si vuole veramente l'unità della famigila, problemi come quello dell'occupazione femminile, dell'assistenza ai minori, soprattutto ai minori disadattati, dei lavoratori pendolari.

Associo quindi il mio voto favorevole su questo provvedimento all'auspicio che il nostro impegno politico possa presto arrivare concretamente a risolvere tutti gli altri problemi legati alla famiglia.

CASTELLI, *Relatore*. Al di là delle riserve di natura personale, si deve riscontrare che il progetto di legge che ci apprestiamo a votare riscuote il consenso di tutte le parti politiche. È questo un fatto veramente significativo se si pensa che esattamente un anno fa, il 1° dicembre 1970, ci siamo trovati molto divisi in occasione della legge introduttiva del divorzio.

Questo provvedimento, invece, è stato elaborato in un clima radicalmente diverso da quello di un anno fa.

È stata, evidentemente, la risultante di una diversa impostazione nell'aggredire la questione, nell'accogliere e nel recepire gli apporti che venivano da tutte le parti che ci porta oggi a poter concordemente votare una norma che, a mio avviso, contiene alcuni aspetti fondamentali che sono già stati posti in evidenza, ma che ritengo di dover riconfermare in quanto rispondenti alla nostra ideologia.

Un aspetto riguarda il principio di parità che non dovrebbe apparire rivoluzionario, perché alla luce della Costituzione repubblicana è eversivo piuttosto il principio di disuguaglianza. Tale principio di parità per noi non è affatto un fenomeno che possa essere fonte di disunione nell'ambito della famiglia, ma accentua gli elementi di solidarietà, in quanto il responsabilizzare i componenti della medesima e il farli sentire partecipi delle decisioni li spinge ad una ricerca di concordia, ad una partecipazione più approfondita e non introduce, come diceva qualcuno, il giudice come rottura, frazionamento di una determinata impostazione.

In merito al principio collaborativo e rafforzativo delle norme di natura patrimoniale, noi abbiamo cercato di svolgere un'azione educativa, di stimolo e di promozione per fare in modo che la comunione di vita si estenda fino alla piena solidarietà di tipo patrimoniale.

Il principio della parità è stato tradotto in quelle norme che hanno abolito ogni discriminazione derivante dalla nascita, e mi sembra che il risultato raggiunto possa portare la nostra legislazione a livello di quella dei paesi più progrediti in questo campo.

Ritengo che abbiamo fatto opera positiva e ringrazio il Presidente per il contributo « stakanovista », o stimolante, profuso nei nostri lavori. Ci piace dargli atto – a conclusione di questo intervento e a dissipazione di qualsiasi ombra che si possa essere creata in episodi che non credo sia il caso di sopravvalutare – del rigoroso rispetto delle norme regolamentari e di avere adempiuto con imparzialità le sue funzioni dando un valido contributo all'esito positivo dei nostri dibattiti.

PRESIDENTE. La ringrazio.

GRANZOTTO. Dopo le precedenti dichiarazioni di voto io mi limiterò ad esprimere alcune considerazioni schematiche.

Dirò, innanzi tutto, che al di là di qualche dubbio particolare che può essere sorto in ciascuno di noi in merito alla scelta del modo con il quale discutere ed approvare questa riforma, tale provvedimento ha consentito di ottenere un risultato altamente positivo contro le diverse volontà, superando posizioni che potevano apparire precostituite.

Se bisogna fare un'osservazione di carattere generale su questo testo unificato, potrei dire che vi è un certo rammarico per il ritardo con cui è stato varato, poiché essendo una riforma destinata ad incidere anche nel costume civile e sociale dei cittadini, ovviamente assume un carattere propulsivo. Noi, invece, arriviamo in ritardo a codificare posizioni che sono, ormai, generalmente considerate ingiuste.

Questa riforma costituisce una corretta e giusta applicazione dei princìpi costituzionali intesi in senso dinamico nell'evoluzione che in questi venticinque anni ha avuto la nostra società civile, ché poteva sembrare che alcune statuizioni delle norme costituzionali costituissero ormai un vestito un po' stretto rispetto alle situazioni reali che nel tempo sono sorte.

Noi voteremo a favore di questo provvedimento, perché si supera l'ormai inaccettabile concezione dell'autorità della famiglia in merito al matrimonio inteso come rapporto, sia nei suoi effetti tra i coniugi sia nei riguardi dei figli.

Nel caso di separazione risultava evidente – come è stato ricordato a proposito della « casistica » – un carattere punitivo nei confronti di un coniuge o verso i figli nati fuori dal matrimonio. Ora si supera anche questa concezione e la si rivoluziona introducendo la parità tra i coniugi e pertanto si compie una tappa fondamentale sulla strada, che non è ancora conclusa, dell'emancipazione della donna nella nostra società. Essa ha quasi raggiunto, ormai, un'uguaglianza nei diritti civili, sociali e politici, com'è affermato categoricamente dalla Costituzione. Come ha rilevato l'onorevole Tagliarini vi sono altre tappe da raggiungere, ma l'affermazione della parità tra i coniugi consolida i risultati finora raggiunti e dà la possibilità di continuare su questa strada.

Voglio ricordare gli altri elementi qualificanti di questa riforma: la condizione patrimoniale viene del tutto innovata nella famiglia, come la condizione dei figli nati fuori dal matrimonio; si ha una nuova regolamentazione della successione e l'abbandono del carattere punitivo nella separazione che viene diversamente articolata.

Un giudizio conclusivo su questo provvedimento è il seguente: in base alla vecchia normativa il matrimonio come rapporto ad un certo momento si svincolava dalla volontà di coloro che l'avevano contratto e assumeva un'autonomia che aveva, però, un carattere di sopraffazione nei confronti, in modo particolare, di un coniuge. Adesso con questa nuova concezione diamo un nuovo fondamento al matrimonio, come ho già ricordato all'inizio di questi lavori, fondato sulla libertà di ciascuno dei coniugi e sulla solidarietà tra di essi. Pertanto non vi sono più le condizioni di sopraffazione, ma è una comunità che vive sulla libertà e sulla libera scelta.

Oggi noi possiamo valutare i corollari di questa riforma, anche se sono stati cronologicamente antecedenti ad essa, come l'istituto dello scioglimento del matrimonio. Noi ci auguriamo che questa Commissione approvi altri due corollari: il raggiungimento della maggiore età a diciotto anni e l'istituzione del tribunale della famiglia. Quest'ultimo, dopo l'approvazione della riforma del diritto di famiglia, è lo strumento necessario per consentire la soluzione di situazioni conflittuali che possono sorgere e che indubbiamente non possiamo eliminare, e nelle quali non deve più prevalere l'autorità di una guida indiscussa e non più giustificabile, ma dovrebbe prevalere la rilevanza di questi elementi di libertà e di solidarietà che sono alla base della famiglia.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Gli interventi dei colleghi Dell'Andro, Tagliarini e Castelli hanno in gran parte facilitato il mio compito di fare la dichiarazione ufficiale di voto del gruppo della democrazia cristiana. In particolare, l'onorevole Dell'Andro ha opportunamente messo in luce la concezione della famiglia intesa come comunità, che rappresenta il contributo specifico del nostro pensiero all'impostazione del problema, e che del resto è stata già recepita dalla Costituzione. Non si può fare a meno di rilevare come tale concezione venga decisamente riconfermata e rafforzata dal provvedimento che ci accingiamo a votare.

La strada che ha portato a questo voto è stata assai lunga e tormentata. Va riconosciuto all'onorevole Reale il merito di aver fornito un primo, concreto contributo all'impostazione del problema presentando, fin dalla passata legislatura, nella sua qualità di titolare del dicastero di grazia e giustizia, un disegno di legge riguardante questa materia; così come vanno ricordati gli sforzi compiuti, durante quello stesso periodo, da diversi colleghi, tra i quali mi piace citare soprattutto i nomi degli onorevoli Zappa e Dell'Andro, per dare concreta attuazione, pur tra difficoltà molto serie, delle quali dovemmo ben presto renderci conto, ad una serie di valutazioni intorno ai princìpi che implicavano un rinnovamento nella normativa riguardante la vita della famiglia.

Oggi, a distanza di cinque anni dalla presentazione del disegno di legge elaborato dall'onorevole Reale, siamo qui a constatare il cammino compiuto grazie alla concorde volontà di tutti coloro i quali – come ha potuto rendersi conto chi ha preso parte ai lavori del Comitato ristretto – hanno operato una costante ricerca delle soluzioni migliori.

In questo quadro, la nostra azione era tesa, da un lato, a non rinnegare i princìpi dai quali ci muovevamo e, dall'altro, a rispettare lo spirito della Costituzione, che in gran parte quei princìpi recepisce. Quando si parla, infatti, di « parità dei coniugi », non soltanto si fa riferimento al concetto cui si è richiamato il collega Dell'Andro, ma si riprende il principio stesso dettato dal costituente, che ha previsto una parità non semplicemente sentimentale, ma « giuridica e morale » dei coniugi, con i soli limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. A questo proposito bisogna rilevare che i vincoli che la Costituzione pone in vista della difesa dell'unità della famiglia si traducono, nel provvedimento che stiamo discutendo, da un lato nella previsione dell'intervento del giudice (che non deve essere considerato, come ha fatto qualche collega, un incentivo alla litigiosità, ma piuttosto un aiuto che viene offerto alla famiglia che attraversa un momento di crisi), dall'altro nell'introduzione della norma la quale stabilisce, in quei casi eccezionali in cui la mancanza di tempestività di una determinata decisione possa essere di nocumento agli interessi del figlio, la prevalenza della volontà del padre.

Non c'è dubbio che il collega Granzotto è nel giusto quando afferma che le norme che stiamo per approvare sono un po' in ritardo rispetto alla realtà, in quanto il costume le ha in gran parte superate. A mio avviso noi stiamo compiedo un atto di importanza politica fondamentale riavvicinando il costume alla legge: non bisogna infatti dimenticare che quando i cittadini vivono « al di fuori » della legge, subendone soltanto gli effetti negativi nei momenti patologici, veramente la democrazia corre dei seri rischi. Bisogna fare in

modo che non si allarghi il solco che oggi purtroppo già esiste tra legislatore ed opinione pubblica, se si vuole che la democrazia non soltanto possa sopravvivere, ma crescere e consolidarsi nel paese.

Porre la famiglia al centro di una azione politica non significa – come qualcuno ha voluto affermare – fare del « familismo all'italiana »; vuol dire, al contrario, riconoscere (e mi riferisco in particolare modo alle profonde osservazioni del collega Dell'Andro) una società naturale preesistente alle altre istituzioni sociali e regolata da leggi sue proprie che lo Stato recepisce nel suo ordinamento. È significativa, in tal senso, la dizione contenuta nell'articolo 29 della Costituzione, in base alla quale « la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ». È evidente, dunque, che lo Stato considera la famiglia come nucleo avente i caratteri della priorità temporale e giuridica, e ne riconosce la validità universale.

Mi pare opportuno, in questo contesto, sottolineare le disposizioni del provvedimento in discussione che sono particolarmente dirette a conseguire lo scopo di rendere più coscienti e più responsabili i giovani che si accingono a contrarre matrimonio. Ricordo la norma che eleva il limite di età, quella che disciplina la visita prematrimoniale (sia pure facoltativa, ma comunque apprezzabile sotto il profilo educativo), nonché quelle che riguardano le cause di nullità e la comune responsabilità dei coniugi. La comune responsabilità, in particolare, scaturisce dal principio della parità, ma anche dalla considerazione della famiglia come entità a sé stante, cioè come « società naturale » (per usare i termini dell'articolo 29 della Costituzione) la quale, per sua natura, deve considerare tutti i suoi componenti posti ad un livello di pari dignità. Ciò non vuol dire, ovviamente, che non può esservi tra di loro una diversità di funzioni, giacché questo è un concetto che non coincide e non interferisce con quello della parità.

Vorrei ancora porre in rilievo la rilevanza della nuova regolamentazione in materia di separazione, anche in considerazione di un istituto giuridico che recentemente è stato introdotto nel nostro ordinamento. Certamente, nessuno può avere dubbi sulla mia opposizione al divorzio, che ho espresso ampiamente, in qualità di relatore di minoranza, durante la discussione della proposta di legge Fortuna-Baslini; però è impossibile oggi chiudere gli occhi di fronte ad una realtà concreta del nostro ordinamento giuridico. Ora, poiché la legge istitutiva del divorzio non considera la distinzione tra coniuge colpevole e coniuge incolpevole, è sembrato inutile conservare tale distinzione soltanto per quanto riguarda la separazione.

Altro punto fondamentale sul quale abbiamo ritenuto di dover dare il nostro contributo, nella misura più larga possibile, anche attraverso un travaglio profondo (il collega Reale conosce bene le posizioni dalle quali siamo partiti e le difficoltà che abbiamo incontrato nel superare certe situazioni, ormai diventate superate nel costume e statiche nelle leggi), è quello che riguarda la tutela dei figli minori. Non abbiamo dimenticato che la Costituzione è imperniata sul principio della prevalenza della comunità sull'individuo e della tutela del più debole nei confronti del più forte. Proprio in questo spirito, quindi, ci siamo posti nell'elaborare la normativa della quale ora stiamo concludendo l'esame; e ciò ci ha consentito di trovare delle soluzioni valide anche in ordine all'attuazione dell'articolo 30 della Costituzione, che fa riferimento in modo particolare al riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio. Al riguardo, ritengo sia stato molto importante (e ringrazio i colleghi delle altre parti politiche per aver accettato il principio da noi sostenuto) aver introdotto la norma che subordina l'inserimento del figlio naturale riconosciuto durante il matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori al consenso dell'altro coniuge. Tale disposizione rappresenta una salvaguardia necessaria, che risponde ai criteri dettati dal costituente a difesa della famiglia legittima.

Dai princìpi sommariamente esposti, in definitiva, risulta delineata una concezione, che è propria della nostra ideologia, e che costituisce uno dei fatti politici più rilevanti che si collegano alla elaborazione di questo provvedimento. Si è voluto, cioè, al di fuori degli schemi che sono suscettibili di mutamento, al di fuori delle modalità esteriori che possono essere diverse oggi, rispetto a quelle che caratterizzavano la famiglia della società contadina ed artigianale, cercare di eliminare le scorie, di superare le forme esteriori per giungere al nucleo essenziale del problema. Ha detto uno scrittore di parte cattolica che quanto più una famiglia perde funzioni, tanto più acquista la sua propria: cioè quella che non può essere delegata a nessuno, e che attiene ai rapporti dei coniugi tra di loro e tra i genitori ed figli. Salvaguardando tale compito, che rimane essenziale, noi salvaguardiamo la stessa ragion d'essere della fa-

miglia, proprio in un momento in cui le trasformazioni sociali e l'impegno dello Stato operano in senso anche sussidiario rispetto alle funzioni che sembravano patrimonio esclusivo della famiglia: intendo riferirmi all'educazione, attraverso l'ausilio della scuola, ai servizi sociali, concepiti come strumenti ausiliari, e non sostitutivi della famiglia, e in sintesi a quel settore della vita sociale che per brevità non considero, limitandomi a far mie le osservazioni del collega Tagliarini in merito alla esigenza di portare avanti una politica per la famiglia. Questo contributo che i democristiani hanno portato, ha preso le mosse dodici anni fa ad iniziativa del movimento femminile, diventando poi patrimonio di tutto il partito. Vediamo perciò con soddisfazione questa larga convergenza di opinioni specialmente se pensiamo che solo un anno fa ci trovavamo divisi sulla legge introduttiva del divorzio.

Per conto nostro crediamo fermamente che questo insieme di norme giuridiche si riveli elemento di fondamentale importanza per l'unità della famiglia.

Come democristiani ci sentiamo quindi coerenti, per questo nostro voto favorevole, sia con le nostre convinzioni ideologiche, che con l'azione politica che abbiamo condotto in tutto questo periodo.

PRESIDENTE. All'onorevole La Loggia, che ha sollevato una questione di competenza della Commissione a discutere in sede legislativa le proposte di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, desidero far rilevare anzitutto che il richiamo al Regolamento non è proponibile a questo riguardo, non essendo ammissibile che una Commissione ponga in discussione le decisioni assunte dall'Assemblea.

È proprio in Assemblea, come prevede lo stesso Regolamento, al primo comma dell'articolo 92, che si sarebbe dovuta sollevare la questione.

La suddetta considerazione esime la Presidenza dall'entrare nel merito della questione circa l'ammissibilità della richiesta di trasferimento e di assegnazione in sede legislativa di progetti di legge riguardanti « questioni che hanno speciale rilevanza di ordine generale », nonché sulle connesse questioni circa l'esatta delimitazione della portata della suddetta espressione, e circa i rapporti tra il primo, il quarto ed il sesto comma dell'articolo 92.

Passiamo ora alla votazione segreta del testo unificato nel suo complesso.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato, esaminato nella seduta odierna, delle proposte di legge nn. 503, 703, 793, 1174, 1378 e 1821.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato delle proposte di legge REALE ORONZO ed altri, RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA, BRIZIOLI, DARIDA, IOTTI LEONILDE ed altri, GUIDI ed altri: « Riforma del diritto di famiglia » (503-703-793-1174-1378-1821-*quater*).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	29
Voti contrari	3

Ha dichiarato di astenersi 1 deputato.

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione, in un testo unificato, delle menzionate proposte di legge, risulta assorbita la proposta di legge Fortuna ed altri n. 3488.

Hanno preso parte alla votazione:

Della Briotta, Iotti Leonilde, Benedetti, Bernardi, Bucalossi, Cacciatore, Castelli, Cataldo, Cavaliere, Cocco Maria, Dell'Andro, De Poli, Nahoum, Gorreri, Granzotto, Guidi, La Loggia, Lepre, Lospinoso Severini, Martini Maria Eletta, Micheli Pietro, Morvidi, Musotto, Padula, Spagnoli, Re Giuseppina, Reggiani, Sabadini, Ruffini, Tagliarini, De Leonardis, Zappa.

Si è astenuto:

Manco.

La seduta termina alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO